

CXLIX.

TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedo.* — Svolgimento del disegno di legge del deputato Puccini per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874 — Il ministro guardasigilli rinvia la sua risposta allo svolgimento di una simile proposta del deputato Mancini. — Sequito della discussione dello schema di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Approvazione di parecchi articoli — Ad istanza del ministro guardasigilli si approva pure l'articolo 210 con modificazione da lui proposta — Aggiunta del deputato Catucci all'articolo 175, rinviata — Proposizione soppressiva del deputato Salaris del quarto periodo dell'articolo 253, oppugnata dal ministro e dai deputati De Donno, Morrone e Samarelli, e difesa dai deputati Della Rocca e Pasqualigo — Reiezione della proposta Salaris e dell'aggiunta Samarelli, e approvazione dell'articolo — Aggiunta del deputato Parpaglia e di altri all'articolo 254, oppugnata dal ministro e dal relatore, e ritirata — Approvazione dell'articolo — Aggiunta del deputato Catucci, respinta dal relatore e dal ministro, e rigettata — Osservazioni del deputato Michelini sull'articolo 259 — Emendamenti dei deputati Viarana, Pissavini e Varè — Il relatore Puccini riferirà domani sugli emendamenti. — Annunzio di una interrogazione del deputato Petruccelli sugli atti del Governo per proteggere i possessori italiani della rendita turca.

La seduta è aperta alle ore 2 35 pomeridiane.
(Il segretario Massari dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.)
(Il deputato Ferrari Carlo presta giuramento.)
PRESIDENTE. L'onorevole Delle Favare, per affari di famiglia, chiede il congedo di un mese.
(È accordato.)

**SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE
DEL DEPUTATO PUCCINI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Puccini per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874.
(Se ne dà lettura.)

« *Articolo unico.* L'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, n° 1937, serie seconda, è abrogato. »

L'onorevole Puccini ha facoltà di parlare per svolgere il suo progetto di legge.

PUCCINI. Allorquando nelle sedute del marzo 1874, difesa e sostenuta da uomini egregi, la legge sui giurati occupava quest' Assemblea, una voce, che allora si chiamò *solitaria*, sorse a combattere quel progetto e non dubitò di giudicare severamente l'istituzione smagando gli smaglianti colori del quadro imponente: però nella lotta di giganti che sorse, quella povera voce fu soffocata, ed allora che parlò contro la legge credè debito suo astenersi dal mettere la mano in quelle disposizioni affinchè in ogni evento libero da ogni taccia, scevro d'ogni rimprovero, avesse potuto in altro tempo segnalare i difetti che in quelle disposizioni si contenevano e metterne al nudo i pericoli.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

Biasimare uomini onorandi che spesero tempo e fatiche intorno all'arduo lavoro, sarebbe opera stolta, vana e crudele; per la qual cosa questa mia dichiarazione varrà a spiegare qualunque frase io potessi per avventura dire, nello svolgimento del progetto di legge che io sottopongo a questa Assemblea.

Ardevansi incensi intorno al nume della giuria; si edificava un altare splendido di marmi, e là si chiamavano i fedeli ad offrire preci e doni; ma si capiva che il nume era geloso, si capiva che non bisognava accostarsi a questa terribile deità troppo dappresso. Quindi si disse: la stampa; questa rappresentante della pubblica opinione, è ella sempre gelida come un blocco di granito, tranquilla come le onde di un ruscelletto? O qualche volta questo rappresentante della pubblica opinione non si agita, non si commuove, ed alle sue passioni crede che possa essere teatro adatto, anche il tempio di Temi? E se questo per avventura accadesse, non è egli bene impedire il danno gravissimo che ne potrebbe venire alla coscienza del giurato, di questo giudice cittadino, l'arbitro della vita e della libertà del suo simile?

Posta la questione in questi termini, pareva ovvio e facile trovare il rimedio ed i temperamenti. Proibire alla stampa di pubblicare l'atto d'accusa, proibire alla stampa di pubblicare la sentenza d'accusa, gli atti del processo, l'interrogatorio dei testimoni; insomma la stampa parli quando il giurato avrà detta la sua unica e monosillaba parola. E passo oltre.

Nessuno deve credere che io ultimo fra i miei colleghi intenda qui alzare un rimprovero che offenda un voto, di cui, comunque non vi abbia preso parte, ho io pure tutta la responsabilità.

Dico solo che quell'articolo passò, imperocchè si aveva in mira un oggetto delimitato, si voleva cioè allontanare ogni pressione dai componenti il giuri; quindi la via migliore parve l'adozione dello articolo 49. Ma pur troppo le istituzioni di un paese non sono *verbi* isolati che possano vivere indipendentemente da ciò che loro sta d'intorno.

Se la giuria è una garanzia di libertà, non è dessa l'unica garanzia delle nostre libertà; e a noi incombe oggi il dovere di studiare e severamente studiare se in realtà con quell'articolo 49 non si sieno compromessi interessi molto più vitali, principii molto più sacri di quell'interesse e di quel principio che con quell'articolo noi volevamo tutelare.

E qui permettete che io esamini di volo un poco come funziona la stampa.

La stampa, come tutte le cose umane, si divide in una stampa onesta, alla quale noi andiamo debitori continuamente di quell'indirizzo che prenda la

pubblica opinione, questa tiranna degli Stati moderni e della moderna civiltà, tirannia benefica e che io accetto; ed una stampa passionata a mala fede, la quale dimenticando le alte origini, alle quali dovrebbe prendere le sue ispirazioni, più di una volta scende fino a razzolare il fango della peggiore specie per trovare là dentro una perla o un brillante che non giungerà mai nè a scoprire, nè ad impossessarsene.

Una voce a destra. È vero!

PUCINI. Ebbene questa stampa, o signori, è ella poi veramente la donna e la regina del nostro paese? Dovremo noi per combatterla ricorrere all'ombra di una disposizione penale, aggiungere una nuova trasgressione alle tante trasgressioni, delitti di creazione politica, delle quali noi abbiamo allagate le pagine delle nostre leggi? La dignità di cittadino si rivolta a questo concetto; io sento nell'animo mio, e ognuno dei miei colleghi lo sentirà, io sento una forza onesta che a quella forza disonesta ha il coraggio di resistere. Io credo che la stampa onesta saprà rilevare da sé questa macchia che le si getta in viso, e dirà: a me lasciate la tutela di illuminare la pubblica opinione; noi bastiamo a noi stessi, in quella stessa guisa che la libertà, se cade, pure trova in se medesima la forza di risorgere, di vincere e di mostrare ai popoli che non menzogneri sono i suoi benefizi, che non illusoria è la sua virtù (*Bravo! a destra*)

La stampa inonesta, io lo so, ha fatto delle minacce, ha tentato dei ricatti. Si sono veduti rappresentanti di sedicenti giornali che ad oneste famiglie hanno fatto intendere come solo a prezzo di danaro avrebbero trascurato di dare un resoconto di un processo nel quale un parente di una famiglia onorata sventuratamente era involto. E questo, oh! questo è un reato! Io deploro che quella famiglia non abbia avuto il coraggio di denunziare alle autorità un simile tentativo di reato.

Io deploro che invece di sostenere l'articolo 49, noi tutti, minacciati nei sentimenti più teneri e più cari del nostro cuore, non abbiamo osservato che nelle nostre leggi vi sono disposizioni per impedire ricatti, per sventare complotti, i quali danno origine e pretesto ad un laido desiderio di guadagno.

È necessità che questa triste genia di serpenti sparisca.

Io non so se il genio benefico, che sorveglia e vigila i destini del nostro paese, abbia colla sua influenza attenuato e diminuito il numero di questi ricattatori che con una veste smagliante, con un titolo onorevole di pubblicisti, commettono l'ultimo atto, il più abietto atto del brigantaggio. Ma evidentemente noi oggi esageriamo la gravità del male;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

il male vi è, ma non ha nè l'estensione, nè l'importanza che gli si vorrebbe dare.

Eppoi in realtà quei ricatti, quelle minacce, quel desiderio di sforzare il responso della giustizia per un interesse privato, è veramente impedito dall'articolo 49?

Quando un giornale può pubblicare il titolo dell'accusa, il nome degli interessati nel processo, ma non ha egli a sua disposizione anche troppi mezzi per esercitare ricatti, per fare spavalderie, per compiere minacce, per premere sopra i giurati? Vi è un linguaggio simbolico, che è più tremendo di tutti i linguaggi, imperocchè s'intende solamente da colui a cui si dirige, ed è quello che questi vampiri della società sapranno in tutte le fasi usare ed abusare, e noi, col nostro articolo 49 in tasca, saremo impotenti ed impassibili spettatori di un nuovo genere di reati, che la legge intravede, ma che il rappresentante della legge è inetto a colpire.

Quindi, di grazia, non esageriamo l'importanza dell'articolo 49; e non mi si ponga dinanzi questo articolo come una disposizione che ha tutto risoluto, che ha raggiunto il fine cui mirava: ma diciamo, turata la frana per dove l'acqua scaturiva imponente, accanto vi è un piccolo pertugio di dove l'acqua troverà l'adito per allagare la pianura. Ed allora dobbiamo noi, dandoci a credere di avere seriamente provveduto, metterci all'ombra di questa protezione dell'articolo 49? Non sarà meglio studiare seriamente, se in realtà vi ha modo d'impedire questi mali? Che se poi le forze per reprimerli ci fanno difetto, ed allora non val meglio di fare a meno di una disposizione legislativa illusoria, affidarsi alla coscienza della nazione commettendo ad essa la difesa e la tutela dei sacri interessi della giustizia? Soldati del dovere, noi tutti saremo uniti a vegliare ed a combattere per schiacciare questa genia di vampiri!

Nè basta. Io credo che l'articolo 49, senza avere frenato quella stampa inonesta, abbia aperto l'adito ad un grave pericolo, ad un male di cui un bel giorno noi vedremo tutta l'importanza, e di cui noi subiremo gli atroci effetti.

Mi spiego. Si pubblica la sentenza: le voci dell'aula della giustizia sono scese nella strada; l'eco è infida; si mormora; la passione c'entra per qualche cosa, e i colori si distendono sul quadro a seconda della mano che agita il pennello.

Ma la sentenza è pronunziata; i giornali hanno in serbo il loro lavoro, e contemporaneamente, immediatamente il paese è allagato da questi resoconti. Che cosa accade? Ognuno li legge, ognuno commenta; e come commenta? Commenta quando il dramma è finito: è una mente che critica, la

quale non ha partecipato a quel variare della pubblica opinione che accade in un processo quando dura più di un giorno. La sentenza è grave; il reato ha avuto la sua punizione; si discute in un ambiente diverso, tranquillo per lo meno, mentre a un dibattimento è necessario assisterci e pigliare parte a quegli alti e bassi, a quei chiaroscuri che pure sono gli episodi i più seri, i più gravi di un dibattimento.

Noi udiamo un testimonio a carico: tosto ci pare che quel testimonio abbia detto tanto da mettere nell'animo nostro una convinzione incrollabile che l'imputato è reo. Poco dopo udiamo un altro testimonio a difesa. Or bene, ad uno dei due è mestieri credere, e così in questo titubare, indagare, discutere, in questo desiderio vivo di udire testimoni, requisitorie e difese, si crea un'opinione, la quale poi accetta, quale essa è, la sentenza, come la sintesi di quei contrasti ai quali non fu nè si tenne indifferente lo spettatore. Ma quegli cui rimase straniero a quel movimento, quando legge dei riassunti fatti sa Dio come, sarà ben difficile che in quei resoconti stessi trovi le premesse atte a giustificare la sentenza.

Ed ecco che noi, per evitare la discussione degli atti e delle fasi del dibattimento, mentre egli dura, abbiamo creato un tribunale d'appello nella pubblica opinione, fatto gravissimo che, per quanto è in nostro potere, si ha l'obbligo, onorevoli colleghi, d'impedire.

Nè giova illudersi; sorto un tal tribunale, si fortifici, assuma forze proporzionate alla sua natura, e quindi inconscio e a fine di bene potrebbe domani coi suoi responsi compromettere la sacra parola della giustizia; eppure noi, figli della libertà, dobbiamo nella giustizia cercare la nostra base, il nostro equilibrio, la prima difesa delle nostre istituzioni. Ora dunque di quale giovamento, di quali benefici risultati sarà egli fecondo quell'articolo 49?

Per me io non veggio i gravi danni che ne possono nascere dalla sua abolizione, avvegnachè qualunque tentativo, anche remoto, si faccia per offendere le prerogative auguste della libertà, essa pur troppo questi attentati li punisce con pene terribili, con sanzioni alle quali nessun popolo ha potuto sottrarsi.

Ma non basta; io fin qui vi parlava di quella libertà di stampa, della quale qualunque popolo chiamato a vita libera reclama il più assoluto rispetto, essendo essa il mezzo più efficace di fare valere i propri diritti, di spianare la via al compimento dei suoi alti destini.

Ma noi abbiamo un'altra disposizione di fronte alla quale noi non possiamo fare concessioni, impe-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

rocchè in essa si racchiude la più alta reverenza per la giustizia: la pubblicità, io dico, dei giudizi. Questa o noi l'accettiamo con lealtà e la vogliamo vera ed efficace; o noi ci accontentiamo piuttosto di una pubblicità legale.

Se ci teniamo paghi a quest'ultima, basta che nelle nostre Corti di assise, che nei nostri tribunali vi sia posto per otto persone, ed il voto della legge è pienamente soddisfatto. Ma se noi, come deve essere, vogliamo ed abbiamo in animo che a questa pubblicità dei giudici tutta la nazione possa partecipare per aver modo di sindacare il contegno dei suoi giudici, di persuadersi della bontà dei suoi magistrati, di invigilare l'andamento dei giudizi, oh! allora, signori, non è a noi dato di mettere alla porta i rappresentanti della stampa, imperocchè la stampa in un paese libero, in un paese che si gloria altamente di essere e di affermarsi civile, il primo, l'unico ed il più efficace modo di propalare le notizie, di assistere ai giudizi e di formare l'opinione pubblica è la pubblicità. E potremo noi dire che vi è pubblicità laddove alla stampa è stato conteso l'accesso, o se non le è stato conteso, è a lei stata sbarrata la bocca? Io dico di no. Io dico la proposizione è così assoluta, la proposizione si concreta in termini così rigorosi, che impugnarla o negarla parrebbe a me che si discutesse o si negasse constare il sillogismo di tre proposizioni.

Ma, o signori, io vi ho dimostrato come l'aver considerato il problema solo da un lato, quello cioè che interessava i giudizi dinanzi le Assise, abbia portata la conseguenza necessaria, che il divieto sancito nell'articolo 49 ha vulnerato e la libertà della stampa e la pubblicità dei giudizi. Ma vi è qualche cosa di peggio: vi è una disposizione che spiega il suo effetto in parte sì e in parte no.

Mi spiego. Possiamo noi impedire al giornalismo estero di preoccuparsi dei nostri processi penali e dei nostri dibattimenti? Non lo possiamo. Che cosa abbiamo pensato di fare? Si è detto (raccolgo il fatto dalla voce pubblica, e quindi non lo affermo, nè lo nego) che fu stabilito al confine quasi un cordone sanitario per impedire alla stampa estera di penetrare tra noi e di dare quelle notizie, le quali non potevano pubblicarsi dai nostri giornali.

Il rimedio è un poco grave: perchè, se il paese si preoccupa di un pubblico dibattito, il paese ha pure interessi diversi, svariati e vitalissimi, pei quali esso può avere diritto di tenere aperto un occhio all'estero: e voi, per mantenere l'applicazione dell'articolo 49, private il paese di quelle notizie, lo mettete completamente in condizione di non potere più sapere che cosa accada nei Governi vicini. Tutto questo tocca all'assurdo; ma non basta.

A quel cittadino che si vorrà levare il gusto di ricevere un giornale non sotto fascia, ma in busta, che cosa farete? Chi avrà interesse di avere notizie precise, chi si sentirà impegnato a fare del chiasso, ad addensare attorno al giuri un'atmosfera nella quale egli non possa spingere la pupilla e guardare interamente il vero, questi procurerà di avere dall'estero non un giornale, ma cento, e quanti infine gli faranno bisogno, nè la via per diffondergli sarà scabrosa per lui. Ora, io capisco che la polizia cercherà quei giornali, li sequestrerà; ma pur troppo si entra in un terreno nel quale l'azione governativa si spiega malamente ed a rilento; quindi, considerata la cosa da tutti i lati, esaminata nella sua intima natura, noi vediamo sempre che l'articolo 49, o è inefficace in se stesso, o tale diventa per le condizioni di tempo e di luogo nelle quali viviamo. E allora? È dignitoso mantenere una disposizione di legge che, mentre presenta mille pericoli, mentre ha l'aria, e forse ha qualche cosa più che l'aria, di attentare a delle libertà fondamentali, è poi in sostanza da mille accidentalità resa nulla?

Io credo che la Camera non si lascerà impensierire dalla considerazione, che la votazione dell'articolo 49 non è troppo remota. Un Parlamento mosso da ottime intenzioni può benissimo sancire una disposizione, che contrasti o al suo diritto pubblico interno, o coi suoi interessi, o coi bisogni del paese, e in ciò spero che i miei colleghi non avranno ragione di combattermi; ma io credo, che un Parlamento messo una volta sull'avviso può benissimo condannare oggi quello che votava ieri. La dignità della Camera sta nel fare buone leggi, non nel mantenere quelle contro le quali l'opinione pubblica si è rivolta. Ed io sentii tutta la responsabilità di presentarmi ai miei colleghi con una questione di così alto momento. Non basta: sentii tutta la gravità di presentarmi con una disposizione dura, secca, che suonava: « l'articolo 49 è abrogato. »

Feci a me medesimo la domanda se nulla fosse a farsi o a tentare, e meditai l'argomento. Meditai, come può e sa meditare la mia povera mente. Il concetto di una redazione ufficiale di tutte le fasi del dibattito mi balenò nel pensiero, ma mi parve un pericolo più grave, più serio, più compromettente di quello che non fosse l'articolo 49.

Chi dovrebbe redigere questo riassunto? Evidentemente la stessa autorità giudiziaria, davanti alla quale si svolge il dramma su cui i giurati dovranno emettere il loro verdetto. Ma essa ha una missione da compiere in quel dramma. L'autorità giudiziaria non deve compromettere se stessa con un resoconto; l'autorità giudiziaria, raccogliendo il monosillabo

dei giurati, dirà l'ultima parola, e all'infuori di quella parola, qualunque frase esca dalla sua bocca, od è inutile ovvero dannosa. Che il magistrato sia tenuto fuori dalle noie di questo resoconto; lasciamo alla stampa di mala fede libero sfogo; la stampa di buona fede, nella quale noi pure crediamo, modererà e combatterà quei colpevoli conati, e l'odioso attentato al diritto sociale non raggiungerà l'iniqua sua meta.

Rammentiamo inoltre che nelle nostre disposizioni legislative sulla stampa, avvi pure il diritto di chiedere le rettificazioni di quei fatti, sui quali si danno notizie inesatte, e quindi testimoni, pubblico Ministero, imputati, si valgano di una simile facoltà. E che se ne valgano poi, lo vediamo col fatto. Pochi, invero, furono i processi importanti, nei quali non si sieno pei giornali lette più e più rettificazioni o per parte di accusati o per parte di difensori o di testimoni.

Nè deve passarsi sotto silenzio, che in ultima analisi questa stampa di malafede, quando si trova ad una rettificazione, che non può non pubblicare immediatamente, è messa in una posizione ben triste, ben critica. Imperocchè se all'uno dei testimoni ha fatto dire quel che egli non disse, quando il testimonio rettifica (e se non ci pensa il testimone, ci penserà il difensore), che cosa accade? Che il giornale ottiene un effetto contrario, imperocchè il pubblico, che legge la rettificazione, si dimentica della impressione di ieri, ed accetta quella d'oggi, e la rettificazione distrugge una tela ordita a tramare la quale si sarà speso tempo, fatica ed un ingegno malaugurato.

Quindi non facciamo il presidente nè il cancelliere delle Assise responsabili del resoconto.

Essi hanno una funzione sacra e delicata da compiere, e non gliene attribuiamo delle altre. Non facciamo a confidenza colla magistratura; poniamola tanto al di sopra delle nostre passioni, che possa dal suo seggio elevato dirci con autorità una parola di pace, ed in ogni evento avere a meritarsi la nostra fiducia.

Vi è un altro provvedimento. Di fronte a questo io tacerò. M'impone questo riserbo l'autorità del nome, che ne lo presentò, onorevoli colleghi.

La deferenza dovuta all'uomo illustre che lo svolgerà, non solo mi consiglia a tacere, ma di più mi parrebbe sovranamente incivile combattere una opinione sostenuta da un collega che in questo momento non si trova alla Camera. Io respingo quel provvedimento; e se la speranza non mi illude, siccome ho fede che i miei colleghi e l'onorevole ministro si compiaceranno di prendere in considerazione il mio progetto, quando noi lo discuteremo,

quello sarà il momento di valutare le proprie ragioni, quello il punto di guardare, se la parola nuda e cruda del mio progetto debba prevalere all'altra parola temperata della proposta di cui voi udirete l'esposizione dall'onorevole Mancini.

In realtà, come suol accadere (e quindi mi sento il coraggio di domandarne venia alla Camera), volendo esser breve, mi sono forse allungato più di quello che l'argomento richiedeva. Io non ho altre ragioni da aggiungere. Quando dico così, intendo di quelle ragioni generali che debbono essere il tema dello svolgimento di un progetto di legge.

La Camera tuttavia mi permetterà che io invochi qui l'autorità di un nome venerato, di fronte al quale ogni cuore italiano si sente compreso di rispetto, per tutto il bene che egli fece alla scienza ed alla patria: Gian Domenico Romagnosi. Questo illustre uomo, nella prefazione alla sua opera *Genesi del diritto criminale* diceva: « Felice quel popolo dove il condannato sente di aver meritata la pena scritta nella sentenza, ed il popolo concorda sulla sua giustizia. » Il popolo dunque che vede eseguire una sentenza bisogna che sia convinto della necessità della giustizia di essa; ma, se questo è vero, come è verissimo, che cosa accadrà nel nostro paese, onorevoli colleghi, se noi al nostro popolo rendiamo difficile l'accesso al tempio di Temi? Quali effetti deplorabili si avranno, se si contende al pubblico di conoscere quello che si fa nelle sale dove si agita un dibattimento penale?

Pare sentimentalismo, e non è. Il popolo ha il suo cuore e la sua fantasia. Coltiviamo l'uno ed abituiamo l'altra al culto del bello e del vero; ma nascondendoci all'ombra di vani timori, circondare la giustizia di nebbia e di mistero, di guisa che l'occhio del riguardante non possa discernere fino al fondo la verità delle cose, oh! basterà certamente questo, perchè il popolo debba dubitare dei suoi giudici, tenere a vile la legge, ripetere ad ogni piè sospinto che in Italia la giustizia non è esercitata come un culto, una religione, e che timida e paurosa fugge la luce del sole, per cuoprire le sue vergogne o per medicare le sue inoneste ferite.

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Una disposizione di una legge recentissima, la quale vieta di pubblicare i resoconti dei dibattimenti penali prima che sia pronunciata la sentenza, ha dato luogo a vive osservazioni ed a gravi censure.

Di queste osservazioni e di queste censure tre onorevoli membri di questa Assemblea, i deputati Mancini, Morelli e Puccini, si sono resi interpreti con tre proposte a voi presentate.

L'onorevole Morelli ha creduto conveniente di rimettere lo svolgimento della sua proposta all'occa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

sione nella quale svolgerà la sua l'onorevole Mancini, la cui voce facondà la Camera ascolta sempre con viva compiacenza.

L'onorevole Puccini ha creduto oggi di esporvi con brillante orazione i motivi della sua proposta. Essa tende all'abolizione pura e semplice della disposizione da me accennata.

Io sarei disposto a far conoscere, anche in questo momento, all'onorevole Puccini e alla Camera, quali sono in proposito le opinioni del Governo; ma, siccome sopra domanda dell'onorevole Mancini era già stata stabilita una tornata in cui dovevano essere esposti i motivi della sua proposta, ciò che egli avrebbe certamente fatto, se non fosse stato impedito da doveri del nobile suo ufficio, così io riterrei conveniente che il Governo attendesse ad esporre il suo avviso allorchè l'onorevole Mancini svolgerà la sua proposta.

Parmi che, così procedendo, noi faremo economia di tempo, ed il Governo non sarà obbligato a ripetere le cose che oggi dovrebbe dire all'onorevole Puccini. Se quindi l'onorevole Puccini e la Camera aderiscono, io crederei opportuno il differire l'esposizione delle intenzioni del Governo al giorno in cui l'onorevole Mancini potrà in questo recinto esporre i motivi della sua proposta, la quale, se non è identica a quella dell'onorevole Puccini, ha però con essa la massima analogia.

PRESIDENTE. Onorevole Puccini, l'onorevole guardasigilli, come ella avrà inteso, ha proposto che sia rinviata ogni deliberazione in ordine alla presa in considerazione della sua proposta di legge a quel giorno in cui sarà per essere svolta la proposta, quasi identica, stata presentata dall'onorevole Mancini.

Ella aderisce, oppure si oppone; in questo caso consulterò la Camera.

PUCCHINI. Sembra così plausibile e così giusta la domanda dell'onorevole ministro guardasigilli, che sarebbe una scortesia per parte mia il ricusare; quindi aderisco.

Attenderò quel giorno per sentire le intenzioni e le opinioni dell'onorevole ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Rimane quindi sospesa ogni deliberazione in ordine alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Puccini.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni da introdursi all'ordinamento giudiziario.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 156:

« I diritti di semplice copia, quelli d'indennità di viaggio ed altri attribuiti ai cancellieri dalla tariffa appartengono ai cancellieri medesimi coll'obbligo di sostenere, secondo l'ordine appresso indicato, gli oneri seguenti:

« 1° le spese d'ufficio per la cancelleria, e quelle occorrenti per le sale di udienza, quanto alle preture;

« 2° le retribuzioni degli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive: il numero degli scrivani e la misura delle retribuzioni sono stabiliti secondo le norme prescritte da regolamento;

« 3° la provvista di scrivani alle segreterie del pubblico ministero presso le corti e i tribunali secondo i bisogni del servizio.

« Qualora l'importare dei diritti percepiti non basti a supplire alle spese sovraccennate, si sopprime col decimo dei diritti di originale, di che nel precedente articolo.

« Quando il difetto si verifichi per tre anni consecutivi, vi provvede sussidiariamente il Governo.

« Quando l'ammontare dei diritti suespressi ecceda l'importare delle spese contemplate nei numeri 1, 2 e 3, e di quelle che siano altrimenti già state dal Governo irrevocabilmente imposte ai cancellieri, l'eccedente, predefinito un decimo per gratificazioni agli scrivani e per spese straordinarie di cancelleria, sarà ripartito colle norme stabilite dall'articolo precedente, a condizione però che la quota riservata a favore dei cancellieri sulla decima parte dei diritti originali e sul residuo delle copie, indennità di viaggio ed altro non oltrepassi nel suo tutto insieme

pei cancellieri di pretura	L. 500
pei cancellieri di tribunale civile e correzionale	» 1200
pei cancellieri dei tribunali di commercio »	1500
pei cancellieri delle Corti	» 2000

« Ogni eccedenza sarà ripartita in proporzione degli stipendi fra il cancelliere, i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti.

« Saranno pure con regolamento stabilite le ulteriori norme circa il numero, l'ammissione al servizio e retribuzione degli scrivani, la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie e la esecuzione di ogni altra parte di questo articolo. »

L'onorevole ministro accetta questo articolo della Commissione come è proposto?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io accetto l'aggiunta e profitto dell'occasione per rivolgere alla Giunta una preghiera. Parmi che nell'articolo sia occorsa una ripetizione di un concetto che riguarda

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

il numero degli scrivani e la loro retribuzione. Infatti al numero 2 di quest'articolo 156 si dice:

« Il numero degli scrivani e la misura delle retribuzioni sono stabiliti secondo le norme prescritte da regolamento. »

E alla fine dell'articolo si soggiunge:

« Saranno pure con regolamento stabilite le ulteriori norme circa il numero, l'ammissione al servizio e retribuzione degli scrivani, la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie e la esecuzione di ogni altra parte di questo articolo. »

Parmi che sopprimendo le parole *pure e ulteriori*, in quest'ultima parte dell'articolo, si potrebbero, per evitare una ripetizione, togliere di pianta le parole che ho letto al numero 2: « il numero degli scrivani e la misura, ecc. »

PRESIDENTE. Pare anche a me che si dovrebbero cancellare quelle parole.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se non dissente la Commissione, si potrà fare questa leggiera modificazione.

PUCCHINI, relatore. Allora rimarrebbe così redatto il paragrafo 2: « le retribuzioni degli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive; » e lì finirebbe.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ed alla fine dell'articolo si debbono sopprimere le parole *pure e ulteriori*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 156 con queste modificazioni.

(La Camera approva; indi sono ammessi senza discussione i seguenti sette articoli:)

« Art. 159. Mancando od essendo impediti i cancellieri e vice-cancellieri presso un'autorità giudiziaria, possono in caso di urgenza essere provvisoriamente assunti a farne le veci gli alunni o scrivani di cancelleria ed anche i funzionari di cancelleria, gli alunni o scrivani addetti ad altra autorità giudiziaria, i notai esercenti, i praticanti notai, i segretari e sotto-segretari comunali del luogo. L'incarico non potrà durare più di tre mesi, scorsi i quali spetterà al ministro della giustizia il provvedere.

« Quelli che non siano funzionari dell'ordine giudiziario, prima di procedere ad alcun atto, devono prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

« Art. 160. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso le preture, o di vice-cancelliere aggiunto presso i tribunali si richiede l'età di anni ventuno compiuti ed è necessario:

« 1° aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

« 2° aver superato un esame d'idoneità sulle isti-

tuzioni civili, la procedura civile e penale e la legge sul notariato nella forma che sarà stabilita con regolamento;

« 3° aver compiuto un anno di tirocinio nella qualità di alunno.

« Sono dispensati dall'esame quelli che già avessero superato il concorso per i posti di uditore o fossero stati funzionari giudiziari.

« Art. 161. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso i tribunali o di vice-cancelliere aggiunto presso le Corti di appello è necessario avere l'età di anni venticinque compiuti ed i requisiti prescritti dall'articolo 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

« Art. 164. Possono essere nominati ad uffici di cancelleria i funzionari del Ministero della giustizia, purchè abbiano i requisiti prescritti negli articoli precedenti, o gli equivalenti ivi determinati, e l'età richiesta per le diverse funzioni.

« Il servizio prestato nel Ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria.

« Art. 169. Per essere nominato segretario del procuratore del Re, ovvero sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto negli uffici del pubblico ministero, è necessario avere i requisiti prescritti dall'articolo 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

« Art. 175. Gli uscieri delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

« Gli uscieri delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura, a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

« Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero, in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti.

« Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale, e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal pubblico ministero o dai pretori.

« Art. 186. I pretori sopra domanda dei Consigli comunali, coll'annuenza del procuratore del Re, possono autorizzare gli inservienti delle comunità, i

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili fuori del capoluogo di mandamento le citazioni verbali contemplate nel Codice di procedura civile.

« Gli inservienti così autorizzati prima di assumere tali funzioni prestano giuramento.

« Art. 210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati, quando il processo sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto decreto di sospensione.

« Il ministro della giustizia può concedere al funzionario inabilitato o sospeso, od alla sua famiglia, un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio.

« Le disposizioni contenute in questo articolo si applicano indistintamente così ai funzionari tutti amovibili dell'ordine giudiziario, come agli ufficiali addetti al medesimo. »

Onorevole ministro, accetta questa aggiunta della Commissione ?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego la Giunta di volere riflettere, che forse quest'aggiunta è inutile. Essa è giustissima nel suo concetto, ma credo che la legge giudiziaria provvegga sufficientemente a siffatto riguardo.

L'aggiunta è diretta manifestamente ad estendere questa disposizione anche agli ufficiali addetti all'ordine giudiziario, cioè agli uscieri, imperocchè, quanto ai funzionari giudiziari, non occorrerebbe altra disposizione, essendo già essi menzionati nelle parti precedenti dell'articolo medesimo.

Or bene, prego la Giunta di volgere la sua attenzione all'articolo 211 della legge giudiziaria, e vedrà che esso estende questa disposizione anche agli uscieri, che sono quella classe, che nella legge viene designata colla denominazione di ufficiali addetti all'ordine giudiziario. Quell'articolo 211 è così concepito:

« Le disposizioni degli articoli 208 e 209 sono applicabili anche agli uscieri; quelle dell'articolo 210 si applicano soltanto agli uscieri tuttora provveduti di stipendio. »

Parmi che in presenza di questa disposizione perda ogni sorta di utilità la proposta aggiunta.

Sentirò tuttavia ciò che la Giunta sarà per osservare, ed allora manifesterò definitivamente il mio modo di vedere.

PUCINI, relatore. L'articolo 199 del capitolo III, titolo IV, dice:

« I funzionari dell'ordine giudiziario che hanno, a termini dell'articolo 69 dello Statuto, acquistata l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado o sospesi, nè posti, senza il loro consenti-

mento, in disponibilità, o aspettativa, o riposo, salvo i casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa avvertite. Possono bensì per l'utilità del servizio essere tramutati di tribunale, ecc. »

A queste fanno seguito delle disposizioni che si riferiscono sempre ai funzionari inamovibili, e ciò continua fino all'articolo 207 inclusive.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È l'articolo 210.

PUCINI, relatore. Lo so; ora, siccome gli articoli 207, 208 e 209 stabiliscono i modi di procedura per regolare l'istanza per la declaratoria allo scopo di ottenere gli effetti di cui è parola negli articoli precedenti, e quindi tutte quelle disposizioni pare si riferiscano ai funzionari inamovibili, compreso l'articolo 210, ove si accennano i compensi che possono darsi e al funzionario e alla di lui famiglia in caso di sospensione od inabilitazione.

Stando così le cose, sorgeva il dubbio, se pei funzionari amovibili erano applicabili quelle disposizioni. Ben è vero, come accenna l'onorevole ministro guardasigilli, che all'articolo 211 si dichiaravano applicabili le disposizioni degli articoli 208 e 209 pure agli uscieri, e quindi sembrava che potessero valere pure pei funzionari del Ministero Pubblico, avvegnachè con quel *anche gli uscieri*, si vede che la disposizione è in vigore per tutti indistintamente i funzionari dell'ordine giudiziario.

L'onorevole guardasigilli troverà nella relazione essere un dubbio sorto in proposito, e per amore di chiarezza, avere la Commissione incluso nell'articolo quel paragrafo di cui ora si domanda la soppressione.

Spiegata la causa di simile aggiunta, io sono lieto a nome dei miei colleghi di dichiarare che, quando l'egregio guardasigilli afferma essere le disposizioni dell'articolo 210 applicabili anche al Ministero Pubblico, quando la relazione sottoposta alla Camera dimostra il dubbio sorto e la spiegazione ad esso data, che io sono disposto a consentire la radiazione di quell'inciso, poichè dopo le cose dette sarebbe un'inutile ripetizione.

Quindi noi concordiamo nel sopprimerlo, tenute ferme però le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli fatte davanti alla Camera.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione non insiste?

PUCINI, relatore. Non insiste.

PRESIDENTE. Allora si cancella l'aggiunta e l'articolo rimane come è stato proposto dal ministro.

Metto ai voti l'articolo 210.

(È approvato.)

CATUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su di che domanda la parola?

CATUCCI. Vorrei fare una preghiera.

Non essendomi trovato presente quando si è vo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

tato l'articolo 175, non ho potuto proporre un'aggiunta relativa ai conciliatori, loro sentenze e servienti comunali; e poichè siamo ancora in argomento, così permettete che io parli e faccia una proposta.

PRESIDENTE. Mi permetta, ora siamo all'articolo 210, l'articolo 175 è stato approvato da un pezzo.

CATUCCI. Ed è perciò che io pregava il ministro e la Commissione per un'aggiunta.

PRESIDENTE. Parli.

CATUCCI. Come sa la Camera, io l'ho più volte interessata riguardo alle sentenze dei conciliatori.

Il procedimento dinanzi ai conciliatori si è reso così difficile che quasi quasi questa parte della legislazione non è in attività. Poichè, quando noi fissiamo la competenza del conciliatore solamente nel giudizio di cognizione e poi rimandiamo ai pretori il giudizio di esecuzione intorno le sentenze dei conciliatori medesimi, vede bene la Camera che la competenza del conciliatore si riduce ad una cosa ben minima, di ben poco momento, e direi senza utile scopo.

Dopo che il conciliatore ha pronunziato, secondo il sistema attuale legislativo, bisogna poi che, per l'esecuzione, si vada dal pretore, e l'uscieri poi del pretore s'incarichi dell'esecuzione della detta sentenza, mentre, io diceva essere più naturale che il giudice che ha preso cognizione della questione sia anche il giudice di esecuzione della propria sentenza; e non comprendo come si possa diversamente opinare in una tesi, che io chiamerei di buon senso e di naturale giustizia.

Questa mia proposta, altra volta approvata dalla Camera, trovò delle difficoltà nel Senato; ritornata alla Camera, il guardasigilli aveva fatte delle difficoltà, ma dopo le mie ripetute preghiere trovai una formola alla quale l'onorevole guardasigilli, nella passata Legislatura, quando il detto mio progetto fu preso in considerazione, ripeto, il ministro fu aderente; e questo appunto ora intendo ripetere, e trovare modo che, senza attendere altro tempo, si venga una buona volta, e si finisca, poichè fa dolore vedere come questa mia proposta informata a giustizia e ad urgenza venga più oltre ritardata.

Più subordinatamente, nello intento di vedere accolta in qualunque siasi modo la mia proposta nello scopo utile ed urgente di vedere in attuazione questa parte legislativa di conciliatori, mi accontentai pure di lasciare come si trova la competenza dei conciliatori, e solo mi limitava a dimandare la diminuzione della tariffa, essendo insopportabile che per un interesse così minimo si dovesse ricorrere ai pretori ed ai loro uscieri per vedere messa in esecuzione la sentenza dei conciliatori. Credo che più

di questo io non poteva fare, e sempre nello scopo di vedere agevolata la classe dei poveri; e pure lo scioglimento della Camera ci fa ancora parlare dei conciliatori.

A questa seconda mia idea l'onorevole guardasigilli manifestò tutta la sua adesione, ma lo scioglimento della Camera, ripeto, ne ha impedito di portare in discussione quel progetto di legge. Ora che siamo a discutere intorno alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario, dove si parla delle attribuzioni dei servienti comunali e dei conciliatori, io trovo che una semplice parola potrebbesi aggiungere all'articolo ora votato, dove dice che: « Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione, » si aggiungerebbe « anche per gli atti di esecuzione » ovvero se il comma finisse qui, sarebbe compreso tanto per gli atti di cognizione come di esecuzione, togliendosi la parola *esclusivamente*. Ma segue l'articolo: « Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale, e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal Pubblico Ministero o dai pretori. »

Dunque si parla di semplice consegna di atti relativi alla competenza dei conciliatori; si potrebbero aggiungere le parole: « anche per gli atti di esecuzione. »

Mi spiace di non essermi trovato presente quando la Camera approvava quest'articolo; ma, dovendosi coordinare i diversi articoli della presente legge, ed anche per risparmiare alla Camera tempo e fastidio, e poichè si tratta di un progetto che contiene, direi, tutta la giustizia, niente di meglio che di finirla adesso.

Noi, signori, parliamo spesso di eguaglianza dinanzi alla legge, noi vogliamo sempre fare in modo che i contribuenti siano egualmente trattati, ebbene, noi abbiamo la classe dei poveri, la serie dei minimi interessi i quali non trovano eguaglianza nella legge, poichè, se per 4, 6, 10 lire, fino a 30, poichè per somma maggiore non si può andare davanti ad un conciliatore, voi vedete bene, colle formole stabilite, la spesa occorrente raddoppia più volte il *deberi*; e se per un interesse di tanto poco momento, come una, due, dieci lire, si è costretti di fare una lite perchè il debitore non voglia o non possa pagare, si immagini se poi si possa ottenere l'intento, ossia il pagamento, quando si è costretti di pagare il doppio in conseguenza dell'esecuzione fatta innanzi al pretore. Ma chi non vede l'assurdità, la contraddizione, l'incoerenza? Cessi adunque questo stato abnorme, e si eguagli pur

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

una volta la condizione dei cittadini; si proclami una buona volta il principio che, quando l'interesse è minimo, minima deve essere pure la spesa, diversamente il legislatore potrebbe essere accusato di ingiustizia.

Non dimentichi la Camera che la legge, dirò così, dei conciliatori, non solo riflette i debitori poveri, ma anche i creditori poveri. Da ciò egli è chiaro che quello che io domando riguarda esclusivamente i poveri, i piccoli capitalisti, i piccoli interessi; perciò facciamo che costoro abbiano pur essi una legislazione che corrisponda ai loro bisogni: un parere opposto, ed anche un ritardo a ripararvi, è una flagrante ingiustizia. Contentiamo adunque i poveri, facciamo per essi una legislazione diversa da quella che oggi è semplicemente scritta, ma non attuata. Non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Mi duole che ella non abbia fatto la proposta a tempo. L'articolo 175 è già votato e non è più suscettibile di alcuna modificazione. Ella può bensì fare la sua proposta, e se verrà accolta dalla Camera si stabilirà, quando saranno fatti i lavori di coordinamento, in quale degli articoli dovrà trovare la sua sede. Per ora, ripeto, non posso ammettere che si facciano delle aggiunte ad un articolo già votato.

CATUCCI. Accetto quanto propone l'onorevole presidente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dopo le osservazioni del presidente, accettate dall'onorevole Catucci, non mi rimane più nulla a dire.

PRESIDENTE. Formoli allora la sua proposta; io la trasmetterò alla Commissione, la quale, nel coordinare la legge, potrà poi assegnarle un posto conveniente.

Intanto passiamo oltre.

« Art. 253. La Commissione, a cui spetta la nomina degli uscieri, può sospenderli, revocarli o tramutarli di residenza nell'ambito del proprio distretto.

« La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'articolo 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.

« La sospensione degli uscieri può essere decretata anche d'ufficio dai primi presidenti delle Corti e dai procuratori generali per un tempo non maggiore di giorni quindici, riferendone alla Commissione nella prima adunanza.

« Il ministro della giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, dandone partecipazione alla Commissione da cui dipendono. »

SALARIS. Io pregherei la Commissione e l'onorevole ministro di acconsentire alla soppressione dell'ultimo paragrafo di quest'articolo. Infatti riesce difficile intendere come, dopo avere stabilito con quest'articolo una Commissione con le facoltà espresse nel paragrafo 1 di questo stesso articolo, colle facoltà cioè di sospendere gli uscieri, di revocarli, di tramutarli di residenza, si voglia poi riservare queste stesse facoltà anche al ministro di grazia e giustizia.

Il concetto di questa legge è che il ministro abbandoni le nomine e tutte le misure che riguardano gli uscieri, per concentrare a cose più gravi le sue occupazioni.

Ora che cosa si fa? Con quest'articolo l'usciera si pone in una difficile posizione; egli può essere rivocato da più autorità: può essere rivocato da una Commissione, dal primo presidente, dal procuratore generale, e può formalmente essere revocato o destituito dal ministro. Povero l'usciera! Non m'ingannerò affermando poco invidiabile il suo ufficio!

Se si manterrà l'ultimo paragrafo di questo articolo, dirò che non è sul serio che il guardasigilli vuole sbarazzarsi delle nomine, delle sospensioni e delle destituzioni degli uscieri. In verità io ricordo assai bene quell'antico aforisma legale: *illius est tollere cuius est condere*, e data facoltà di nomina alla Commissione, intendo che a lei sia pure data facoltà di sospensione, di tramutamento e di revoca. Ma dopo ciò non intendo che il ministro, che non nomina, abbia la facoltà di destituire l'usciera.

Intendo anche meno quale inconveniente si possa temere dal non concedere somigliante facoltà al ministro; perocchè, se al ministro venisse segnalata direttamente una colpa di un usciere, egli trasmetterebbe alla Commissione il ricorso, e la Commissione provvederà punendo l'usciera in quella misura, che con maggiore cognizione di causa reputerà giusto. Tramuterà, sospenderà, rivocherà l'usciera, secondo la colpa commessa.

Per il paragrafo 1 di quest'articolo la Commissione ha questa facoltà, e quindi l'usciera ha sopra di sé una autorità che può, che deve punirlo; e davvero non si può spiegare, perchè ve ne debba essere anche un'altra, quella cioè del ministro, il quale ha ben altre occupazioni più serie e più gravi. Giacchè il ministro ha abbandonata la facoltà di nominare gli uscieri, è per me logico anche l'abbandono di quella di destituirli. Non avverrà certo per questo, che l'usciera colpevole resti impunito; imperocchè, ripeto, se mai il ricorso venisse direttamente al ministro, cioè a quell'autorità che non se ne deve occupare, il ministro non farà che rimet-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

terlo alla Commissione cui spetta e domandarne il giusto provvedimento. Quindi non nascerà alcuno inconveniente dalla soppressione di questo paragrafo. L'abbandono per parte del ministro deve essere completo, e nol sarà, se abbandona certe facoltà, ma se ne riserva alcune, e sgraziatamente le peggiori.

Io credo che questo paragrafo sia in contraddizione col concetto generale che informa questa legge e col paragrafo 1 di questo articolo, e quindi pregherei la Commissione ed il signor ministro a volere accettare che ne sia soppresso l'ultimo paragrafo. Altre ragioni vorrei accennare; ma ritengo, sia cosa soverchia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Salaris propone di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 253, con cui il ministro di grazia e giustizia è autorizzato a sospendere o destituire in determinati casi gli uscieri. Crede l'onorevole Salaris che la soppressione da lui domandata sia una conseguenza della variazione introdotta da questa legge in ordine alla facoltà di nominare o tramutare gli uscieri; e siccome la nomina e i tramutamenti sono stati deferiti ad una Commissione giudiziaria, così l'onorevole Salaris opina che, per conseguenza necessaria, la facoltà disciplinare di sospendere e tramutare gli uscieri debba pure essere riservata a quella Commissione che sarà investita della facoltà di nominarli.

Io ritengo che l'onorevole Salaris s'inganni allorchè crede di scorgere nella facoltà di nominare il fondamento esclusivo del potere di sospendere e di destituire. Sono queste due cose affatto distinte; imperocchè può accadere, anzi accade, che chi non ha la facoltà di nominare abbia però quella di sospendere e di destituire.

Ed invero, secondo l'attuale ordinamento giudiziario, voi trovate che, appunto per ciò che riguarda gli uscieri, il primo presidente e il procuratore generale, hanno un potere disciplinare sopra di essi, cioè possono sospendarli e destituirli, giusta l'articolo 251, senza avere la facoltà di nominarli.

Il ministro della giustizia, secondo il detto ordinamento, ha la facoltà di sospendere i funzionari giudiziari di grado superiore quali sono gli ufficiali del Ministero pubblico, gli ufficiali della cancelleria e della segreteria. Ora, come si potrebbe ammettere che il ministro, investito di tale facoltà riguardo ai funzionari di grado superiore, non abbia poi la stessa facoltà riguardo agli uscieri? Dal momento adunque che il ministro della giustizia può esercitare questa facoltà sopra funzionari di più alto grado, io credo che, senza cadere in una irrazionalità, non si possa

sopprimere quella parte dell'articolo 253 che gli mantiene tale facoltà sopra gli uscieri.

Quando l'onorevole Salaris si compiaccia di ben riflettere a tutto il sistema che ora domina intorno all'esercizio del potere disciplinare sopra l'ordine giudiziario, si persuaderà che, entrando nel suo ordine d'idee, sarebbero da proporsi ben altre soppressioni che non quella di questa semplicissima e lieve disposizione.

Potrebbe a taluno sembrare conveniente che il potere disciplinare sull'ordine giudiziario in genere fosse regolato da altri principii; ma questo non è per ora il nostro assunto. L'attuale progetto di legge non tende punto a mutare le basi del potere disciplinare sull'ordine giudiziario. Quindi prego l'onorevole Salaris a volersi penetrare di questo principio, ed a riservare ad altra occasione una proposta che tende a modificare il sistema disciplinare giudiziario e che di necessità ci condurrebbe a ben altre conseguenze, le quali, in quanto pare, non sono nemmeno nelle intenzioni dello stesso onorevole Salaris.

SALARIS. Mi permetterà l'onorevole guardasigilli d'insistere nella preghiera che gli ho fatta; ed insisterò anche verso la Commissione nella stessa preghiera.

Il signor ministro diceva che erano diverse le facoltà che si accordavano alla Commissione da quelle espresse nell'ultimo paragrafo di questo articolo.

Mi permetta che dissenta in ciò, e basterà la semplice lettura dei due paragrafi, perchè il signor ministro ne sia convinto.

La Commissione, nel primo paragrafo di questo articolo, quella Commissione a cui spetta la nomina degli uscieri, può tramutarli, sospendarli, rivocharli. Dunque è chiaro che le si concedono quelle stesse facoltà che si riservano nell'ultimo paragrafo al ministro. E davvero, non si può dubitare che, mercè questa disposizione, la Commissione, che ha la facoltà di nominare l'usciera, possa tramutarlo di residenza, sempre ben inteso nell'ambito del proprio distretto; possa sospenderlo, e possa ancora rivocharlo. Or bene, sono queste ultime facoltà che si concedono anche al ministro? Se la Commissione non avesse queste facoltà, allora comprenderei una riserva di esse all'autorità ministeriale; ma cedute a quella, non mi pare conveniente, nè logica la riserva delle stesse facoltà al ministro. Se, per esempio, alla Commissione si concedesse la facoltà della sospensione, e al ministro la facoltà della revoca, come ad una autorità al di sopra della Commissione, potrei discutere la convenienza della disposizione; ma non potrei dirla illogica, perchè la facoltà sarebbe diversa, e al ministro sarebbe riser-

servata la facoltà d'infiggere una misura più forte. Ma quando anche la Commissione ha la facoltà di revocarlo dall'impiego, io non so che cosa possa di più il ministro.

Non vorrò neppur sospettare che la differenza si voglia trovare nelle parole *revocare* e *destituire*, perchè tanto la revoca, quanto la destituzione significherà sempre la stessa cosa, cioè che l'usciera resterà privato dell'impiego.

In conseguenza le facoltà che per sè si riserva il ministro nell'ultimo paragrafo sono le identiche già concesse alla Commissione.

Quando alla Commissione la legge concede il diritto di nomina degli uscieri, ed esonera da questo pesante fardello il ministro, cui oggi incombe; perchè esonerarlo a mezzo e non completamente, e senza riserve che non hanno più ragione di essere?

È poi pericoloso che la facoltà di sospendere e di destituire l'usciera sia concessa alla Commissione ed anche al ministro; perchè, sebbene sia facile intendere che prevarrebbe sempre l'atto del ministro, pur sarebbe male che la Commissione apprezzasse più severamente o più mitemente la colpa d'un usciere.

Se non che io insisterò sempre in ciò, che debba avere il diritto di revoca e di sospensione quella stessa autorità che ha il diritto di nomina.

Queste due facoltà non possono essere logicamente disgiunte, salvo che si voglia introdurre il sistema, che uno faccia e l'altro disfaccia: la Commissione nomina e il ministro destituisce.

Le ragioni altronde per le quali si crea questa Commissione persuadono che essa debba a tutto provvedere.

Ma il signor ministro dice: come volete negare al ministro di grazia e giustizia, che ha facoltà di sospendere impiegati di più alti uffici, la facoltà minore che è quella di sospendere o di revocare gli uscieri?

Ma questo argomento mi pare che non conchiuda gran fatto. Io non negherei al ministro questa facoltà, e rammenti che è egli che propone questa legge; ma dimanderò al signor ministro alla mia volta, perchè dovrò io negare al ministro la facoltà di nominare gli uscieri quando egli nomina gli impiegati altissimi della magistratura del regno?

L'argomentazione mi pare inconcludente. Ma, signor ministro, ogni difficoltà è risolta; si vuole che possa il ministro di grazia e giustizia sempre decretare secondo i casi la sospensione e la destituzione degli uscieri? Sia pure; ma allora ritenga anche la facoltà della loro nomina. Non possiamo negare al ministro la destituzione degli uscieri,

quando gli accordiamo la nomina di essi: *illius est tollere cujus est condere*.

Ma in forza di questa legge, se domani andasse in vigore l'articolo così modificato, avrebbe facoltà il ministro di nominare l'usciera? Non l'avrebbe più questa facoltà. Allora io domanderò: come si può negare al ministro di grazia e giustizia la nomina dell'usciera, quando gli si accorda la nomina di tutti gli altri funzionari?

L'argomento è dunque poco concludente; anzi mi persuade che sono nel vero e che debbo insistere nel chiedere la soppressione dell'ultimo paragrafo di questo articolo, soppressione che non scema nè punto nè poco la dignità del ministro di grazia e giustizia e il suo potere.

Nulla invero scema la sua autorità il non essere più nelle sue attribuzioni di revocare dall'impiego un usciere. E tanto meno è scemata la sua autorità in quanto che egli abbandona la nomina degli uscieri, e per conseguenza abbandona ancora la facoltà di revocarli.

Ha infatti ben altre attribuzioni che mantengono altissima la sua autorità, se per disposizione di legge a questa sfuggiranno le colpe degli uscieri, e non potrà esercitarsi con la loro sospensione o destituzione. Dopo ciò io ritengo dimostrata logicamente la necessità di sopprimere l'ultimo paragrafo dell'articolo in discussione.

Per queste considerazioni, mi perdoni l'onorevole signor ministro, io non posso aderire alla sua preghiera di desistere dalla fatta proposta; ma debbo nuovamente pregarlo di consentire che sia soppresso l'ultimo paragrafo dell'articolo; come pregherò novellamente la Commissione acciò accolga la mia proposta.

DE DONNO. (*Della Giunta*) La Commissione, oltre le ragioni bellamente messe innanzi dall'onorevole guardasigilli, altra ne tenne presente, che attinse dalla natura stessa del progetto di legge. Di che si tratta? Il ministro, col progetto in discussione, delega una parte delle sue attribuzioni ad una Commissione.

Secondo la teoria dell'onorevole Salaris, ne verrebbe l'assurdo che il delegato ha più poteri del delegante. Ma se la facoltà, secondo le disposizioni organiche, è del ministro; se egli, con le modifiche all'organico, propone di delegare una parte di questa sua facoltà (la nomina e la sorveglianza) ad una Commissione, composta del presidente, vice-presidente o decano e procuratore generale, in questo fatto quale contraddizione vede l'onorevole Salaris?

Ma il fondamento di quella riserva sta, signori, a mio modo di vedere, nell'alta sorveglianza che ha

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

il ministro sulla magistratura. E non ha posto mente l'onorevole Salaris che possono sorgere tali posizioni delicate nelle quali deve intervenire colui che è responsabile innanzi al paese, innanzi alla legge, di ciò che si passa nell'ordine giudiziario? Chi ha la responsabilità deve avere dei diritti.

La Commissione, nella sua maggioranza, approva l'articolo come fu proposto.

DELLA ROCCA. Io ho chiesto di parlare per esporre alla Camera che nel seno della Commissione io fui, non so se voce solitaria, ovvero voce accompagnata da altro autorevole collega, per sostenere l'opinione che ha tanto bellamente propugnata l'onorevole Salaris. Io nel seno della Commissione espressi il pensiero che l'ultimo comma dell'articolo 253, di cui ora si occupa la Camera, debba essere soppresso, imperocchè io diceva: una volta che il ministro, con lodevole intendimento, ha proposto di spogliarsi di certe attribuzioni le quali non conferivano nè punto nè poco a dimostrare l'ampiezza dei suoi poteri, a dimostrare l'importanza del suo dicastero, ed invece ingombravano, intralciavano, rendevano ogni giorno più difficoltosa l'opera sua; una volta che il ministro si è presentato alla Camera con questo lodevole divisamento, non bisogna rimanere a metà strada, fa d'uopo andare sino all'ultimo limite. Quando l'attribuzione di nomina e di revocazione degli uscieri dal Ministero è demandata a Commissioni locali, questo decentramento deve essere completo, altrimenti non sarà utile non solo, ma potrà presentare anche dei pericoli e degli inconvenienti.

Io non capisco le mezze misure; intendo di approvare i concetti netti, i concetti determinati, i concetti che comprendono nella loro ampiezza tutto quello che possa riferirsi ad una determinata materia.

Data la devoluzione, o meglio il deferimento di questi poteri alle Commissioni locali, il Ministero, secondo me, non avrebbe dovuto entrare nè punto nè poco; altrimenti i poteri esercitati dalle Commissioni locali avrebbero potuto essere una derisione di fronte all'onnipotenza ministeriale.

Ed io fo notare alla Camera che la divisione dei poteri è il migliore attributo, dirò così, dei Governi veramente liberali. Io non ammetto quei poteri onnipotenti, quei poteri che possono quel che vogliono, quei poteri che intendono diramare la loro azione in tutte le più piccole cose, in tutti i più minuti incidenti, in tutte le parvenze che si riferiscono ad una determinata branca di servizio. Dividiamo i poteri, signori, perchè in questo modo ciascuno avrà la propria parte di responsabilità, e ciascuno potrà più convenientemente adempire ai propri do-

veri. Il ministro si concentri nelle cose più importanti, nelle cose di maggior momento. Allora egli potrà fare meglio il suo dovere, potrà risponderne meglio innanzi alla Camera ed al paese, e le autorità locali penseranno al rimanente.

Ma, diceva l'onorevole De Donno, che colui il quale delega può benissimo riservarsi nella delegazione alcuna attribuzione.

Fino ad un certo punto capisco questo diritto, ma solamente quando il delegante dice: delego soltanto fino a questo limite, riservo a me ogni altro diritto, riservo le altre mie attribuzioni.

Tale ragionamento però non è applicabile al caso nostro. Infatti la delegazione del ministro è una delegazione completa; il ministro propone che sia delegato alle Commissioni locali il potere di nominare, di sospendere, di revocare; dunque la delegazione è completa ed intera. Il dire successivamente: io do tutto e per me ritengo una parte, è cadere in una contraddizione.

Ma, diceva l'onorevole De Donno, il ministro è responsabile innanzi al paese, il ministro è il capo della gerarchia giudiziaria, egli deve essere in condizione di richiamare al dovere qualche usciera.

Veramente non invidierei al ministro attribuzioni di giudice penale, non gli invidierei la facoltà di infliggere misure disciplinari, la facoltà di fare solamente del male, non vorrei che gli fosse mantenuta questa sola attribuzione. Che vuol dire la facoltà di punire gli uscieri? La facoltà di sospenderli? È un'attribuzione la quale entra ben poco nell'alto suo ministero, e della quale la Camera ed il paese raramente si preoccupano.

Posto che le Commissioni locali giudicano, il ministro non ha mezzo di rispondere innanzi alla Camera ed innanzi al paese di tutte queste bazzecole che possono riferirsi all'amministrazione della giustizia.

Conchiudo quindi pregando la Camera di volere aderire alla proposta Salaris, imperocchè questa proposta stabilisce migliori norme nell'amministrazione della giustizia, libera il ministro da una responsabilità inutile, semplifica il sistema e non lascia al ministro l'odioso attributo di fare quasi la parte di sguzzino nel punire, nel revocare, mentre poi la parte migliore, cioè la nomina, sarebbe riservata ad una Commissione locale.

SALARIS. Io risponderò due sole parole all'onorevole De Donno.

In verità non mi aspettava che l'onorevole De Donno mi si parasse innanzi colla teoria della delegazione. Non so anzi, come egli, giurisperito, possa sollevare qui una tale questione. È forse una delegazione, onorevole De Donno, questa? No: sono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

attribuzioni, che in forza di legge da un'autorità passano ad un'altra. Ma come passano? È forse il ministro che delega? No; è il potere legislativo che statuisce. Volete una prova, onorevole De Donno, che non è una delegazione? La può revocare il ministro a suo libito? No, perchè la Commissione riceve la facoltà dalla legge del Parlamento, e la esercita in nome della legge, non in nome del ministro, il quale non può, e non deve impedire che la legge abbia la sua piena esecuzione; e le leggi sono fatte dal Parlamento, e non sono atti ministeriali di delegazione.

A che parlare di delegazione, onorevole De Donno? La delegazione ha ben altri elementi, e qui non avvi neppure l'ombra della delegazione.

La considerazione, onorevole De Donno, che ha voluto aggiungere alle ragioni dette dall'onorevole ministro, credo che poteva essere taciuta, e ritengo avrebbe fatto benissimo se ci avesse rinunciato.

Ma, signori, ammettiamo che sia una delegazione, ammettiamo questo assurdo. Ma il ministro che delega, può riservare a sè la facoltà di destituire gli uscieri, e sta bene; ma, domando, è forse riservata questa facoltà? Che può rispondermi l'onorevole De Donno? No, non è riservata, e basta per provarlo la lettura del primo paragrafo, lettura che non posso raccomandare all'onorevole De Donno, perchè è membro della Giunta. Se l'avesse riservata a sè il ministro, alla buon'ora; se l'avesse negata alla Commissione, allora lo comprenderei; è una attribuzione che la legge vuole riservata al ministro, e va bene; ma non l'ha riservata, l'ha concessa alla Commissione, la quale perciò può revocare gli uscieri. Perchè dunque si parla di delegazioni, e di riserve, quando il testo che abbiamo sotto gli occhi ci costringe a contraddire? Ecco le parole:

« La Commissione, a cui spetta la nomina degli uscieri, può sospenderli, rivocarli, e tramutarli di residenza. »

Dunque la facoltà di rivocarli dall'impiego è già accordata alla Commissione; non c'è riserva.

Che senso dunque può avere l'ultimo paragrafo? Non si comprende davvero! Ma si comprende una cosa, ed è questa, che l'usciera dovrà dipendere da cento autorità; che una sola autorità può fargli del bene, perchè una sola può nominarlo, ma cento autorità possono fargli del male, perchè tutte possono sospenderlo e rivocarlo. Povera, infelice condizione degli uscieri!!

Infatti può sospenderlo, rivocarlo la Commissione, il primo presidente, il procuratore generale, ed anche il ministro! Già, s'intende, la potenza del male non si può negare al ministro acciò di lui si dica ciò che in *illo tempore* si diceva del vescovo. *Epi-*

scopus et diabolus mille habent nocendi modos. (*Si ride*) Il vescovo non più, a lui si vuole sostituito il ministro, il quale non potendo nominare, si vuole possa revocare, si vuole abbia sempre la potenza del male, si vuole sia unito al diavolo in permanenza.

Ma perchè, posto che si ama entrare nella buona via, non si concedono esclusivamente alla Commissione le nomine, le sospensioni, i tramutamenti, le destituzioni degli uscieri?

Perchè non si esonera completamente il ministro da questo fardello? Al ministro o tutto, bene e male, o nulla; lungi poi sempre il solo male, le sole facoltà odiose.

Io quindi in ciò non sono d'accordo colla Commissione e col Ministero, perchè non voglio che il ministro sia una di quelle figure destinate all'altrui spavento. Se si crede di far bene togliendo al ministro la nomina degli uscieri, si deve togliere anche la facoltà di punirli investendone la stessa Commissione, che adempirà il dovere che questa legge le impone.

Insisto per la soppressione dell'ultimo paragrafo di quest'articolo.

PASQUALIGO. Io mi permetterei di essere dell'opinione dell'onorevole Salaris.

Secondo me, qui non si tratta punto di una delegazione, come è stato detto, di una ad altra autorità; ma si tratta del legislatore il quale investe un'autorità di particolari poteri.

Io non comprendo come il legislatore attribuisca, rispetto agli uscieri la nomina alla Commissione d'appello, e la revocazione degli stessi al ministro. Ma c'è, a mio parere, una grave considerazione, che non è stata fatta e che merita certo di essere presa in esame, ed è che io domanderei spiegazione se l'usciera il quale una volta che è stato revocato dal ministro, possa essere rieletto. Poichè se la Commissione di appello ha il potere di eleggere, potrà benissimo rinominare questo usciere che è stato revocato dal ministro.

Se la Commissione di appello ha questa facoltà di eleggere, voi dovete accordargliela in tutta la sua estensione, e allora la Commissione di appello potrà anche in onta alle disposizioni del Ministero rieleggere l'usciera che è stato revocato. Ed ecco nella disposizione di legge un vizio che la rende assolutamente inaccettabile.

Mi basta questo. Non parlo, signori, della responsabilità della quale ha fatto cenno l'onorevole De Donno, perchè secondo me è bello che la responsabilità sia intiera nelle Commissioni d'appello alle quali voi deferite questo potere.

Io non capisco libertà senza responsabilità; e

vorrei vedere anzi nei tribunali d'Italia quello che si vedeva in altri tribunali d'altro tempo, che erano tutt'altro che fondati su principii liberali. Il presidente del tribunale d'appello aveva gli ufficiali d'ordine, gli inservienti o cursori come erano chiamati, ed altri impiegati minori tutti sotto la sua responsabilità. Egli li aveva, per così dire, in sua balia, e rispondeva dell'andamento di tutto il servizio.

Ora a me duole di vedere in Italia e uscieri e cancellieri indipendenti gli uni degli altri e il presidente del tribunale non ingerirsi nelle cose degli uscieri nè nelle cose dei cancellieri, mentre questi dovrebbero dipendere da un solo capo d'ufficio il quale ne avesse la responsabilità, perchè la responsabilità è quella che ingrandisce l'uomo, è quella nella quale consiste, come io diceva, la vera libertà.

Fatte queste considerazioni, io ripeto, sono del parere dell'onorevole Salaris.

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli ha presentato questo emendamento al paragrafo 3 dell'articolo 253 :

« Il ministro della giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, udito il parere della Commissione da cui dipendono. »

MORRONE. (*Della Commissione*) A proposito di questo articolo, nel seno della Commissione non fu solitaria la voce dell'onorevole mio amico Della Rocca.

Io divideva con lui la stessa opinione; però siccome non sono uso ad ostinarmi nelle mie idee, dico francamente che ritiro quell'opinione e mi accosto alla maggioranza e ne dico la ragione.

Noi abbiamo in discussione un articolo col quale si intende di agevolare il ministro di giustizia nella nomina degli uscieri. È un discentramento.

Indubitatamente, secondo la legge attuale, la nomina degli uscieri spetta al ministro guardasigilli: il nuovo articolo dà questa nomina ad una Commissione.

È il guardasigilli che investe la Commissione di questi poteri? No, è la legge.

Ora, questa stessa legge la quale investe una Commissione di quei poteri che prima aveva il ministro guardasigilli, questa legge medesima deve esaminare la seconda parte del quesito, cioè vedere se giovi, e sia più correttamente costituzionale il concetto di riservare al ministro quelle facoltà di cui è cenno in questa disposizione, ovvero no. Ecco tutto.

Possiamo noi negare che il ministro è responsabile? È responsabile. Ora, domando io, se per avventura la Commissione che nomina, e che ha la facoltà di sospendere e di destituire gli uscieri, non a-

dempisse ai suoi doveri, che cosa dovrebbe fare il ministro guardasigilli? Indubitatamente non può dire: destituisco la Commissione, il che significherebbe revocò la legge, e quella disposizione per la quale la legge istessa investiva questa Commissione io la ritiro. Questo è assurdo. Dunque, se è vero che la nomina degli uscieri spetta alla Commissione, se è vero che nell'esercizio delle loro funzioni questi uscieri possono mancare, se è vero che il ministro tiene la sua responsabilità, e che ha l'alta sorveglianza sopra tutto l'ordine giudiziario, il ritenere, come attualmente, questa facoltà nel ministro guardasigilli di sospendere, di destituire gli uscieri pare che sia consono al concetto generale dell'articolo.

Ma qui vi è un temperamento ancora, vi è un freno che la legge stessa dà al guardasigilli, a prescindere da quella responsabilità morale la quale si deve supporre in ogni pubblico funzionario, e particolarmente in un ministro guardasigilli; qui vi è un correttivo, cioè quando il ministro guardasigilli abbia sospeso ed abbia destituito un usciere, lo deve immediatamente partecipare alla Commissione.

Il giudizio può essere riveduto. Questo correttivo fa sì, che se per avventura il ministro guardasigilli fosse stato male informato, la Commissione possa ancora riparare, perchè chi deve tenere l'occhio sugli uscieri sarà certamente nel caso di rischiarare i dubbi, l'errore eziandio in cui può essere caduto il ministro.

Per queste ragioni, ritiro il mio voto dalla minoranza, mi accosto alla maggioranza e voto per la proposta dalla medesima fatta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non crederà certamente la Camera che io prenda di nuovo la parola in questa discussione pel piacere di conservare al ministro di grazia e giustizia l'esercizio di un potere che è pur troppo ingrato; io sono mosso a parlare di nuovo intorno ad un argomento il quale, benchè lieve in sè stesso, ha però eccitato nella Camera una discussione abbastanza viva ed estesa, dal solo desiderio di mantenere intatti certi principii che mi sembra siano stati disconosciuti da alcuni onorevoli deputati che hanno presa la parola sopra la proposta soppressione dell'ultima parte dell'articolo 153. Io debbo anzitutto richiamare la vostra attenzione sopra un concetto che mi pare molto chiaro e naturale.

Come si potrà ammettere che si abbia un sistema di potere disciplinare, il quale consenta al ministro il più e gli neghi il meno? È un principio di logica antica, o signori, che a colui al quale è lecito il più, deve essere lecito il meno. Ebbene questo principio così naturale viene disconosciuto da coloro i

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

quali vorrebbero interdire al ministro della giustizia la facoltà di sospendere un usciere, mentre può sospendere un ufficiale del Ministero pubblico di grado elevato, può sospendere tutti gli ufficiali delle cancellerie e delle segreterie, donde avverrebbe che l'usciera potrebbe dire: io sono qualche cosa di più di un procuratore generale, di un sostituto procuratore generale, di un cancelliere; perchè sopra codesti funzionari, il ministro della giustizia ha un potere che sopra di me non può esercitare.

Mi pare che queste ragioni sieno chiarissime, ed escludano assolutamente ogni sorta di confutazione. Ma piglierò ad esaminare alcune proposizioni che sono state con molto calore ribadite dall'onorevole Salaris. Egli vi ha ripetuto che quegli solo che nomina un funzionario, può di regola sospenderlo o destituirlo.

Io prego l'onorevole Salaris di portare la sua attenzione sopra la legge giudiziaria, e vi troverà che questo principio non solamente non v'è sancito, ma v'ha invece un cumulo di disposizioni che gli sono contrarie.

Io vi diceva già che, secondo l'attuale ordinamento giudiziario, un usciere che è nominato dal ministro, può essere sospeso non solo dal ministro, ma anche da altre autorità; infatti egli può essere sospeso dal procuratore generale, dal primo presidente, dal procuratore del Re, dal presidente del tribunale. Ora tutti questi magistrati non nominano l'usciera, ma pure lo possono sospendere. E si contenterà dunque al ministro, sol perchè cessi di nominare gli uscieri, la facoltà di sospenderli che ha attualmente l'autorità giudiziaria, ancorchè non abbia la facoltà di nominarli?

Queste due attribuzioni, diritto di nominare e diritto di sospendere o destituire, sono tra loro affatto indipendenti.

Un'altra proposizione manifestava l'onorevole Salaris, che a me pare egualmente erronea. Egli trovava strano che la facoltà di sospendere appartenga a più di una autorità.

Io prego nuovamente l'onorevole Salaris di esaminare la legge giudiziaria, e troverà che attualmente gli uscieri possono essere sospesi da parecchie autorità, cominciando dal procuratore del Re, e salendo fino al ministro. Ora perchè non ammetteremo noi questa stessa scala discendentale? Se ora la facoltà di sospendere sale dal procuratore del Re al ministro, non potrà poi dopo questa legge discendere dal ministro al procuratore del Re? Mi pare che la cosa sia molto chiara, qualora si tenga conto delle basi generali che attualmente sono stabilite riguardo al potere disciplinare nell'ordine giudiziario.

Ma l'onorevole Della Rocca invocava un'altra massima. Egli escludeva la responsabilità ministeriale sul modesto servizio che fanno gli uscieri.

Quando intendeva l'onorevole Della Rocca pronunciare queste parole, io ricordava una lunga discussione che nel seno di questa Camera l'anno scorso ho dovuto sostenere precisamente per difendere il Ministero da molte accuse che gli si facevano, in quanto riguardava il servizio degli uscieri.

DELLA ROCCA. Ora l'ha questo potere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non so se l'onorevole Della Rocca prendesse parte a quella discussione; ma certo molte osservazioni venivano allora da quei banchi dove esso siede, e si chiamava precisamente il ministro della giustizia a rispondere di ciò che riguarda il servizio degli uscieri.

DELLA ROCCA. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E per verità io non intendo che la responsabilità del ministro venga dimezzata nell'amministrazione della giustizia. Che questa responsabilità, quanto agli uscieri, sia di minor momento, la intendo, perchè il servizio stesso non ha grande importanza; ma la responsabilità del ministro, quando il servizio degli uscieri procedesse irregolarmente, quando compromettesse i diritti dei litiganti, io credo che potrebbe sempre essere invocata ed in questo recinto e fuori. Laonde io credo assolutamente che non abbia fondamento il principio che la responsabilità ministeriale (poichè tant'oltre si è voluto andare) non si estenda anche al servizio degli uscieri. Ed in questo sono lieto di avere consenziente l'egregio magistrato e onorevole deputato Morrone, il quale vi ha spiegato chiaramente come, secondo i principii costituzionali, questa proposizione non può essere assolutamente accettata.

Io non discenderò poi a parlare di certe similitudini poco convenienti che sono state invocate, accennando alle funzioni dell'aguzzino, del diavolo e simili. A questo riguardo vi prego di riflettere, o signori, che tutte le funzioni pubbliche hanno qualche parte soddisfacente, ma ne hanno anche molte spiacevoli ed ingrato; e la virtù del pubblico funzionario non ista nell'adempiere le funzioni grate e piacevoli, ma precisamente nell'affrontare ed adempiere le parti del suo ufficio meno soddisfacenti, e più dispiacevoli.

Verrò infine all'osservazione fatta dall'onorevole Pasqualigo.

L'onorevole Pasqualigo ha messo avanti un argomento in apparenza arguto; egli ha osservato che la disposizione che si vorrebbe soppressa dall'onorevole Salaris, contenga in sé un principio di contraddizione, e faceva notare che l'usciera sospeso

o destituito dal ministro potrebbe essere riabilitato o riammesso dalla Commissione giudiziaria. Se sussistesse codesta supposizione, veramente ci sarebbe una incongruenza, una specie di conflitto di autorità. Ma io credo che l'onorevole Pasqualigo non si appone al vero nella interpretazione dell'articolo che si vorrebbe cancellare. Interpretandolo nel senso che egli vorrebbe dargli, converrei con lui che sarebbe meglio cancellarlo. Ma io lo prego di riflettere che così non vuol essere inteso. Se si tratta, signori, di un usciere sospeso dal ministro, al terminare della sua sospensione riprenderà le sue funzioni, e nessun'altra autorità potrà esercitare sopra la sospensione ministeriale un potere contrario a quello del ministro; e se si tratterà della destituzione, allora nessuna autorità inferiore al ministro potrà rimettere in servizio l'usciera destituito dal ministro.

Trovava l'onorevole Pasqualigo poco conforme ai principii liberali che questo potere si eserciti dal ministro piuttosto che dall'autorità giudiziaria, in modo esclusivo ed indipendente, ed invocava gli esempi, mi pare, delle istituzioni giudiziarie del Governo austriaco. Io prego l'onorevole Pasqualigo di riflettere che, prima di tutto, non si può argomentare dalle istituzioni di un Governo assoluto che faceva quello che gli piaceva; imperocchè, mentre attribuiva all'autorità giudiziaria il potere di disporre della sorte degli uscieri, riservava a sè la facoltà di disporre della sorte di tutti i magistrati, ed un bel giorno, quando il servizio, il carattere liberale o la indipendenza di un magistrato non gli andava a genio, lo confinava in una fortezza ad espiare i principii della sua indipendenza e della sua liberale condotta. Noi non possiamo adunque argomentare dal sistema di un Governo che disponeva d'altri mezzi, d'altri poteri, che si fondava insomma sopra i principii della podestà assoluta e concentrava in sè tutti i poteri più sconfinati.

Il Governo costituzionale è fondato, come sapete, sopra principii di responsabilità della quale si trova investito il Governo. E questi principii di responsabilità, per ciò che riguarda l'autorità giudiziaria, si estendono a tutte le parti ed a tutti i funzionari di quest'importantissimo ramo della pubblica amministrazione in quanto riguarda la regolarità del servizio.

Mi pare di avere con queste osservazioni dileguata l'obbiezione dell'onorevole Pasqualigo, e che per conseguenza si possa mantenere la disposizione finale dell'articolo 153 senza timore d'incorrere in nessuna delle contraddizioni da lui paventate.

Dopo siffatte considerazioni, io pregherei la Camera di volere conservare una disposizione la cui soppressione ci trarrebbe, come ho accennato, a

conseguenze ben più gravi che non sembri a primo aspetto.

Se il sistema disciplinare degli uscieri e dei funzionari giudiziari si vorrà richiamare ad un esame generale, lo si potrà fare, ed allora si esaminerà tutto intero il sistema; ma se ora manteniamo quali sono i principii generali su cui si fonda il potere disciplinare in materia giudiziaria, noi non possiamo cancellare la disposizione di cui si tratta, senza cadere in una manifesta contraddizione con molte altre disposizioni che pur lasceremmo in vigore.

SAMARELLI. Io non entrerò nella discussione per ripetere ciò che è stato detto, specialmente dal signor ministro, intorno alla conservazione dei principii di gerarchia ed all'applicazione delle misure disciplinari agli uscieri. Ognuno comprende di leggieri che, ove fosse soppresso il terzo capoverso dell'articolo in esame, si farebbe una grave ferita alla disciplina, che vuol essere allargata piuttosto che ristretta rimpetto agli ultimi funzionari dell'ordine giudiziario. Deriva quindi dalla natura stessa delle cose la necessità che sia conservata al ministro di giustizia la facoltà di sospendere e di destituire gli uscieri, secondo i casi più o meno gravi. Però io trovo che bisogna mettere in armonia il potere che si attribuisce a queste diverse autorità, alla Commissione, cioè, ed al ministro.

Fin qui non è stato rilevato da niuno degli oratori un gravissimo inconveniente, che potrebbe facilmente verificarsi, ove il terzo capoverso dell'articolo rimanesse come è scritto.

Data senza riserva la facoltà di sospendere o di destituire l'usciera alla Commissione speciale ed al ministro, potrebbe accadere che di un medesimo fatto, capace di dar luogo a misure disciplinari contro un usciere, se ne occupi contemporaneamente la Commissione e il ministro; che la prima giudichi l'usciera meritevole della destituzione, l'altro lo giudichi meritevole della sola sospensione. In questo caso nascerebbe il gravissimo sconcio di due autorità in contraddizione fra loro, le quali di fatto, e senza saperlo, s'indebolirebbero a vicenda. Ecco la principale dissonanza a cui voleva forse accennare l'onorevole Salaris; a togliere la quale mi sono permesso di proporre quella piccola modificazione che l'egregio nostro presidente si è compiaciuto di leggere ripetute volte. Io riconosco che il guardasigilli abbia pure la facoltà di sospendere o destituire l'usciera, sentito però prima il parere della Commissione. Così noi metteremo d'accordo queste due autorità a cui si attribuisce la medesima facoltà di punire gli uscieri in via disciplinare. Nè sarà più possibile che l'una emetta una deliberazione con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

traria a quella dell'altra. Sempre che il ministro chieda il parere della Commissione, rimane questa avvisata che la misura di disciplina si vuole dare da lui.

Per queste brevi considerazioni prego l'onorevole Giunta ed il signor ministro di accettare la modesta mia proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chieggo scusa all'onorevole Samarelli se nel mio ultimo discorso ho dimenticato di occuparmi della sua proposta. La ragione per cui non ne ho parlato, è che in merito nulla avrei da opporre alla proposta stessa. Ciò che propone l'onorevole Samarelli è forse superfluo, perchè è ciò che si suole fare.

Io non credo che alcun ministro della giustizia darebbe un provvedimento di sospensione o di destituzione contro un usciere senza sentire l'autorità giudiziaria. Attualmente si sente d'ordinario il primo presidente o il procuratore generale. L'onorevole Samarelli proporrebbe di sentire la Commissione giudiziaria, che è composta del primo presidente, del procuratore generale e di un presidente di sezione. Non avrei difficoltà di ammettere, ripeto, la sua proposta, come quella che risponde a ciò che in pratica si fa, e che, secondo il mio modo di vedere, è ragionevole che si faccia nell'interesse della giustizia.

DE DONNO. (Della Commissione) Io avrei dovuto domandare la parola per un fatto personale, ma non volli dare alle parole vivaci dell'onorevole Salaris una gravità che non meritano. È vecchio e non lodevole esercizio quello di fare dello spirito distaccando una parola da un discorso.

A me basta fare osservare che la legge che noi abbiamo innanzi è di modificazioni all'ordinamento giudiziario, nel quale sta scritto nell'articolo 8:

« I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re sulla proposta del ministro di giustizia, salvo per gli uditori il disposto dell'articolo 19. Gli uscieri sono nominati dal ministro della giustizia. »

È scritto pure nell'articolo 253:

« Spetta al ministro della giustizia il decretare secondo i casi la sospensione o la destituzione degli uscieri. »

E mi basta leggere il disposto dell'articolo 216 del menzionato organico: « Il ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le Corti, ecc. »

Ricordate le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, al quale con questo progetto si viene a portare delle modifiche, fo osservare all'onorevole Salaris che suona così l'articolo 29 che abbiamo di già approvato:

« I conciliatori sono nominati, per regia delegazione ed in nome del Re, dai primi presidenti delle Corti d'appello, ecc. »

Ora l'aver io detto che il ministro proponente il progetto di legge, col quale si modificano parzialmente alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario, ove stanno gli articoli poc'anzi letti e molti altri ancora, che tralascio per brevità, ho io detto un'eresia, quando pure il mio concetto si dovesse intendere nel senso non vero dato dall'onorevole Salaris?

Non credo necessario discendere a maggiore disamina.

PUCINI, relatore. La Commissione si trova dinanzi all'emendamento proposto dall'onorevole Samarelli. Essa dichiara francamente che respinge questo emendamento, e la ragione mi sembra evidente, e si trova nello stesso articolo 253.

« La Commissione (dice quest'articolo), a cui spetta la nomina degli uscieri, può sospenderli, revocarli o tramutarli, ecc. » Questa è la competenza della Commissione. Ora come si concepisce il potere dato al ministro di sospendere o destituire l'usciera, previo il parere di quella Commissione che ha in sé la facoltà di sospendere e di destituire? Questo sembra un circolo vizioso. O la Commissione ha vegliato all'adempimento del suo ufficio ed ha colto in fallo l'usciera, e lo ha destituito da sé; o la Commissione non ha vegliato, e l'occhio superiore del ministro ha colto in flagrante l'usciera, e crede di provvedere; ma allora al ministro non si creino inciampi, ed esso agisca a suo talento. Il correttivo al potere del ministro lo abbiamo nell'ultimo paragrafo di quest'articolo quando dice: « il ministro destituirà, sospenderà previo l'avviso della Commissione. »

Ora noi, della maggioranza della Commissione diciamo: qui vi è una responsabilità; l'onorevole guardasigilli è naturalmente responsabile del servizio degli uscieri; se egli è tale, che si abbia il potere di regolarli e, ad un dato momento, di allentare o destituire quell'usciera che tradisse il suo mandato.

Per queste ragioni crediamo che la proposta dell'onorevole Samarelli debba essere respinta dalla Camera.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione la respinge?

PUCINI, relatore. La respinge.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

SAMARELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non può parlare che contro la chiusura.

Metto ai voti la chiusura della discussione.

(È approvata.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

Prego la Camera di ritenere che all'articolo 253 si sono fatte due proposte soltanto relativamente all'ultimo comma, che è in questi termini: « Il ministro della giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, dandone partecipazione alla Commissione da cui dipendono. »

L'onorevole Salaris ha proposto la soppressione di questo comma; invece l'onorevole Samarelli lo modifica nel modo seguente: « Il ministro della giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, udito il parere della Commissione da cui dipendono. »

L'aggiunta dell'onorevole Samarelli non è accettata dalla Commissione, e consiste in queste parole: « udito il parere della Commissione da cui dipendono. »

Inanzitutto metto ai voti la proposta dell'onorevole Salaris, che consiste nel sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 253. Chi l'approva si compiaccia d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Ora viene la proposta dell'onorevole Samarelli.

La mantiene o la ritira?

SAMARELLI. La mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli propone che l'ultimo comma di quest'articolo sia così espresso: « Il ministro della giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, udito il parere della Commissione da cui dipendono. »

Metto ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 253 come è proposto dalla Commissione e dal Ministero.

(Dopo prova e controprova è ammesso.)

« Art. 254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado, ed in caso di nomina contemporanea, da quella del grado precedente, e se il grado è diviso in più categorie di stipendio, dalla data della nomina o della promozione alla categoria. Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il regno.

« Al funzionario che da un grado superiore passa ad un grado inferiore, si tiene calcolo per gli effetti dell'anzianità e della determinazione dello stipendio del servizio nell'ufficio superiore come se fosse stato prestato nel grado al quale il funzionario è nominato.

« L'anzianità degli uditori ed aggiunti giudiziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo all'età.

« Gli aggiunti giudiziari saranno nominati giudici di tribunali e sostituti procuratori del Re in

concorso coi pretori nella proporzione di una quarta parte dei posti vacanti. »

Gli onorevoli Parpaglia, Pissavini e Salaris hanno proposto a quest'articolo la seguente aggiunta:

« La metà di questi posti si conferiranno per concorso, secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento. »

L'onorevole Parpaglia ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Mentre l'onorevole guardasigilli e la Commissione si sono preoccupati delle condizioni dei pretori, ed hanno pensato di migliorarle colla disposizione di legge che succede a quest'articolo, hanno pure pensato all'avvenire dei pretori con la presente lodevolissima disposizione legislativa, quella cioè di fare in modo che tre quarti delle nomine da farsi a giudici debbano venire dai pretori ed una sola quarta parte dagli aggiunti.

In verità con questa disposizione si apre ai pretori la speranza di non rimanere sempre immobilizzati, direi quasi fossilizzati nelle preture, come ora pur troppo avviene. In questo modo i pretori possono aspirare a percorrere l'alta carriera, imperocchè se non un larghissimo campo, uno abbastanza vasto loro si presenta. Ma, signori, quale è la norma che avrà l'onorevole ministro nel chiamare alla carica di giudice o di sostituto procuratore del Re, i pretori? Dovrà l'onorevole ministro seguire indeclinabilmente la norma dell'anzianità? Io non lo credo, imperocchè per quanto sia rispettabile il diritto, che un magistrato ha acquistato coll'anzianità, per parte mia non è tale da potere per ciò solo autorizzare il passaggio dalla carica di pretore a quella di giudice di tribunale.

Nei abbiamo un numero considerevole di pretori, i quali sono pervenuti a quella carica secondo i diversi sistemi di organamento giudiziario che vigevano in diverse parti d'Italia; quindi non tutti i pretori oggi si trovano dotati di quei requisiti necessari per poter rispondere all'ufficio di un rispettabile magistrato, quale deve essere un giudice di tribunale, giudice di appello per gravi cause, giudice di prima istanza per altre gravissime.

È chiaro perciò che alla carica di giudice e di sostituto procuratore del Re debbono essere chiamati quei pretori i quali ispirano tutta fiducia, non solo dell'integrità che è indiscutibile requisito, ma altresì della dottrina e della familiarità nelle giuridiche svariate discipline, delle quali il giudice deve dare prove splendide, onde rispondere al grave incarico con tutto zelo, con tutta fiducia dei concittadini che chiedono sia resa loro giustizia, qualche volta anche contro le esorbitanze del Governo.

Si dice, o signori, che la legge è un magistrato, e che il magistrato è la legge parlante, ma

perchè questo magistrato sia legge parlante è mestieri che abbia larga dovizia di dottrina per spiegare, per attuare il concetto della legge; è mestieri che il magistrato sia abituato ai più gravi studi, e ciò non si può ottenere, se noi teniamo dietro alle pure norme di anzianità.

A me è parso che vi sarebbe un mezzo onde trovare una garanzia in tali nomine, ed il mezzo sarebbe di dimostrare ai pretori che essi non possono, non debbono abbandonare l'amore allo studio, ma che debbono sempre con costanza perdurarvi, e che in tal modo essi possono onorevolmente aprirsi la via alla carica di giudici.

Signori, sapete voi quale è la maggiore dignità dell'impiegato, del magistrato? È quella di poter dire a se stesso: io copro una carica, perchè l'ho meritata, e non l'ho ottenuta per favore, non per deferenza di un ministro o per potenti influenze o protezioni, che qualche volta, più che le mediocrità, hanno coperto col loro manto persone inette; ma lo devo ai miei studi, al mio merito.

Quando voi, o signori, apriste la via ad un concorso tra i pretori, voi stabilireste tra essi una gara affinché nessuno si abbandoni all'inerzia ed all'abbandono tanto nocivo; nessuno si dimenticherà che giorno e notte deve svolgere e studiare di nuovo il gran libro della legge, poichè per quanto si studi, o signori, non si arriva mai a dire: ha studiato abbastanza da venerarsi l'oracolo della legge.

Io, signori, sarei andato ancora più in là, ed avrei proposto che tutti i posti di giudici e sottoprocuratori del Re fossero dati per concorso.

Ciò mi sembrava più logico in un Governo retto a libertà, perchè ciò risponderebbe meglio alla dignità stessa del ministro di un regno d'Italia, perchè la vera dignità del ministro consiste non solo nel non commettere delle ingiustizie, ma ben anche nell'allontanare tutti i pericoli che vi possono essere di commetterne, perchè sovente delle ingiustizie si commettono anche contro la nostra volontà, diventando strumenti forse innocenti, ma non meno innocui di ben celate ambizioni.

Quando si aprisse un concorso, quando tutti fossero chiamati a questa nobile gara, la dignità del ministro certo sarebbe difesa dalla maggiore garanzia, quella cioè di conferire questi posti coll'unico titolo del merito, constatato solennemente dal sostenuto pericolo del concorso.

Quali sono i criteri che può avere ora il ministro nella scelta dei pretori?

Io ammetto che si faccia in buona fede, ammetto che ci siano tutte le buone e sante intenzioni per parte del ministro, per fare la scelta sopra di altri moventi che non sia il merito, ma noi vediamo so-

vente con quali vie, con quali mezzi si va a sorprendere anche la buona fede del ministro. Quante promozioni non vi furono poco edificanti? Si riuscì perfino a trovare il comodo mezzo delle reggenze per fare offesa indiretta alla legge. Chi è che sorveglia e dirige queste nomine? Sono gli ufficiali del Ministero pubblico, i quali certamente troveranno modo di favorire quelli i quali nel loro criterio credono migliori. Ed io dico questo perchè so con quale stregua si giudica oggi un magistrato: colla stregua delle cifre e con l'altra della pieghevolezza al potere. (*Bene! a sinistra*)

La statistica è una buona cosa e rende servizi immensi alla scienza, ma sovente guasta anche molte cose buone. Sapete oggi qual è il miglior magistrato? Quello che rende un maggior numero di sentenze. Oggi non si discute più se la sentenza risponde ai concetti della scienza, della legge e dei fatti sottoposti al giudizio del magistrato. Come si giudica il giuri migliore quello che rende maggior numero di condanne, fossero pure la consacrazione della più evidente ingiustizia; il magistrato che all'anno presenta una maggiore cifra di sentenze è un magistrato abile, è il migliore dei magistrati, merita punti d'oro.

Con mio dolore in un resoconto di un procuratore del Re ho udito lodare un pretore, che certo poco o nessun merito poteva vantare a fronte di molti altri, perchè ebbe la fortuna di dare 150 sentenze forse con 1500 errori. (*Movimenti a sinistra*)

Questa è la stregua del giorno, e se abbiamo veduto un procuratore regio tributare pubblica lode ad un tale pretore, che maraviglia, o signori, che domani sia designato come colui che più che altri merita di essere chiamato alla carica di giudice o di procuratore regio? Certamente noi possiamo ciò temere. Non dico che avvenga, ma io voglio anche allontanare il pericolo che ciò possa avvenire.

Signori, non ho voluto forzare la mano perchè tutti fossero chiamati a concorso, ma credo che l'onorevole ministro vorrà egli stesso acconsentire che una parte di questi posti venga conferita a concorso, perchè sarebbe il servizio più lusinghiero che renderebbe alla bassa magistratura, chiamandola a questa gara, dove i più eletti sarebbero i più distinti, i più eletti, i vincitori nella lotta con sincero plauso del paese.

La magistratura allora sarà grande, sarà gloriosa quando sarà circondata dalla splendida aureola della dottrina incontestata ed incontrastabile. È col mezzo da me proposto che noi raggiungeremmo questa via.

Coll'articolo di legge, quale ora si trova, che

cosa si fa? Si dà al ministro la facoltà di nominare una parte dei giudici delle file dei pretori.

Io ammetto che il ministro usi di questo diritto con tutte le riserve possibili, con tutta l'occulatezza possibile, con tutta la buona fede; ma mi varrò di un'espressione di un grande: questa, o signori, è una perla che pare che splenda, ma certamente è una falsa perla che non può adornare la corona d'Italia; poichè è mestieri che, perchè questa perla sia vera, che si circondi di tutte le maggiori garanzie, si allontanino tutto ciò che può fare ostacolo, perchè il merito trionfi, e si abbatta e distrugga il protezionismo e nepotismo ora in piccola ora in larga scala accampato anche tra i sacerdoti della giustizia.

Ieri io ho apprezzato l'eloquentissimo discorso dell'onorevole Puccini, quando, combattendo l'emendamento del Ministero, vi diceva: noi vogliamo dei buoni magistrati, la magistratura deve essere collocata al suo posto nobile, perchè non è un servizio che si organizza, ma un potere dello Stato che viene a stabilirsi, un potere che sarà tanto più rispettato, quanto è più indipendente, e sarà indipendente quanto avrà la coscienza dei suoi diritti, dei suoi gravi doveri; sia, in una parola, la legge che parla.

Io perciò ho fiducia di non trovare opposizione nei membri della Commissione, poichè io credo che essi nei primi sentiranno il bisogno di stabilire questo concorso, essi metteranno in pratica oggi quello che ieri dichiararono per bocca dell'onorevole relatore, che interessa cioè sommamente di porre ogni cura, perchè si raggiunga il nobile fine di collocare la magistratura al suo maestoso e venerato posto di onore, come potere dello Stato.

Attendo che il signor ministro risponda se accetta, e lo spero come la migliore garanzia che possa dare al paese un ministro costituzionale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Parpaglia propone alla Camera di conferire una metà dei posti di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re mediante concorso. La proposta non è, o signori, tanto semplice quanto è semplice la formola con cui si presenta, poichè essa contiene una radicale riforma che s'introdurrebbe nell'ordinamento giudiziario.

La riforma potrebbe meritare di essere meditata ed esaminata nelle sue conseguenze, quando essa potesse adattarsi al nostro ordinamento attuale, e non ingenerasse ostacoli nelle norme che il medesimo ordinamento stabilisce per le promozioni giudiziarie.

L'onorevole Parpaglia si preoccupa della convenienza che la società si assicuri della maggiore capacità delle persone chiamate ad occupare questi

posti, i quali hanno sicuramente una grande importanza, perchè se segnano i primi gradini della carriera giudiziaria, sono però di tale natura da aprire la via ai gradi supremi. Ma se l'onorevole Parpaglia esaminerà le condizioni che la legge giudiziaria esige da coloro che aspirano a quei posti, egli si persuaderà che per lo meno è inopportuna in questo momento la sua proposta. Non sono, o signori, ammessi ai posti di giudice nei tribunali di prima istanza e di sostituti procuratori del Re, individui, i quali non abbiano data ancora nessuna garanzia della loro capacità ed anche del loro carattere personale.

E di vero i candidati ordinari per questi posti sono gli aggiunti giudiziari e i pretori. Or bene, signori, tanto gli uni quanto gli altri, prima di essere nominati aggiunti giudiziari o pretori, sono tenuti di subire più d'un esame, di dare quindi più di una prova della loro capacità, come devono presentare più di una testimonianza della loro buona condotta, e della rettitudine del loro carattere. I giudici aggiunti escono dalla categoria degli uditori giudiziari. Quindi sono obbligati a superare due esami. Il primo apre loro l'adito all'uditorato, è un esame non facile, nè leggero, poichè si aggira sopra quasi tutte le materie del diritto privato e pubblico.

Dopo compiuto il tirocinio dell'uditorato, non possono passare alla carica di aggiunto giudiziario senza superare un'altra prova. La legge esige da essi un esame pratico. Per tal modo voi vedete che la legge si vuole prima assicurare degli studi teorici, e quindi esige un'attestazione degli studi pratici in coloro che sono chiamati ai posti anzidetti.

Infatti l'articolo 22 della legge giudiziale prescrive che « l'uditore deve sottoporsi ad un esame pratico, non prima di un anno se aspira alla carica di pretore; non prima di tre anni, se a quella di aggiunto giudiziario. Egli conserva la qualità di uditore e continua ad esercitarne le funzioni anche dopo l'esame sino a diversa destinazione. »

Poi l'articolo 23 soggiunge che: « l'esame pratico ha luogo contemporaneamente per tutto il regno avanti a Giunte speciali nelle città sedi delle Corti di appello e deve sostenersi in scritto e a voce, e versa sulla pratica giudiziaria. »

Avendo dunque candidati che hanno già date tutte queste prove di capacità teorica e pratica, come possiamo sentire il bisogno di sottoporre a nuovo esperimento di concorso i posti di giudice di tribunale o di procuratore del Re?

Voi comprendete che il concorso primieramente non è sempre quel mezzo che rivela il più capace. Certamente è un mezzo che rivela i capaci; però prevale spesso colui che alla capacità accoppia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

maggior ardimento. Ma che cosa avverrebbe quando un aggiunto giudiziario od un pretore, il quale è stato pure riconosciuto capace nelle prove che vi ho accennate, non riuscisse nel concorso? Questo aggiunto o pretore dovrebbe aspettare lungamente una promozione alla quale per altro è stato già riconosciuto capace. Si lamentava nei giorni scorsi, e con ragione, la grande difficoltà che ormai abbiamo di trovare persone che si adattino ad accettare funzioni giudiziarie; ora io vi lascio considerare che cosa avverrà, quando voi aggiungete ancora questa difficoltà, di un concorso. Io credo che le file della diserzione si accrescerebbero di molto.

Io non so davvero ravvisare, almeno in questo momento, e nello stato delle cose, una ragione sufficiente per adottare il sistema proposto dall'onorevole Parpaglia.

Quindi mi permetterei di pregarlo a volerlo abbandonare, persuadendosi che la legge attuale offre già sufficienti garanzie per coloro che sono chiamati ad occupare quei posti che egli vorrebbe dare per mezzo del concorso.

Quando poi egli insistesse nella sua proposta, io mi troverei nella penosa necessità di pregare la Camera di non dare ad essa la sua approvazione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta o respinge la proposta dell'onorevole Parpaglia?

PECCINI, relatore. La Commissione si trova unanime nel respingere la proposta dell'onorevole Parpaglia. Essa fa sue le savie considerazioni che testè sono state svolte dall'onorevole ministro, e con lui si associa per rivolgere all'onorevole Parpaglia la preghiera di non volere cimentare la Camera in un voto di cui, almeno nelle condizioni attuali, non sappiamo vedere la necessità. Pensi l'onorevole Parpaglia che la personalità del magistrato è qualche cosa di sovrannamente delicato, pensi che quel pretore, che egli domani chiamerebbe ad un esame per salire un gradino e sedere in un tribunale civile e correzionale come giudici, quel pretore ha già un numero di sentenze proferite; ed io domando all'onorevole Parpaglia quali influenze spiacevoli, quali sentimenti dolorosi dovrebbero nascere nell'animo di quelli su cui queste sentenze spiegarono un'efficacia, se presentatosi alla prova per essere nominato giudice, quel pretore sventuratamente fallisse.

Io capisco, e ieri non esitai a dirlo, capisco che si sia severi nel reclutare questi soldati della giustizia. Che se recedei dal rigore delle mie idee, si fu perchè non volli cimentarmi in una prova, dove tutta la probabilità della disfatta era dal canto mio; ma evidentemente, come mi troverà l'onorevole Parpaglia sempre concorde con lui per fare sì che il

reclutamento dei nostri magistrati sia fatto in modo che le file della magistratura si aprano ai più degni, così quando hanno essi vestita la toga, io do a loro la mia fiducia; io li credo capaci di salire fino all'ultimo il più alto gradino della loro carriera.

E non dimentichiamo che questo pretore, a cui l'onorevole Parpaglia dopo 10 anni forse d'esercizio domanda la meschinità di una prova per salire il grado che gli sta dinanzi, questo pretore ha già esercitato funzioni importanti e delicate; ed invero non ha questo pretore una competenza sterminata in tutti i giudizi possessori? Non avrà questo pretore dato opera alla compilazione di processi penali nella parte istruttoria importantissima? Se adunque questo pretore avrà esercitata una giurisdizione svariata, grave e seria, egli è certo che se a quell'ora non ha esso le attitudini per passare giudice, evidentemente ciò segnerebbe una suprema sventura, imperocchè dovremmo persuaderci che egli avrà più d'una volta compromesso nel suo ufficio l'autorità e gl'interessi della giustizia.

Quindi, anche per le considerazioni esposte, io spero che l'onorevole mio amico Parpaglia non insisterà nella sua proposta, la quale ben a ragione era qualificata dall'onorevole ministro come modesta nell'apparenza, ma nella sostanza feconda di un grave perturbamento in tutto l'ordinamento giudiziario.

PARPAGLIA. Confesso che l'opposizione del Governo avviene, perchè noi modifichiamo le leggi organiche a spizzico a spizzico, e quasi di traforo, non avendo il coraggio di una radicale riforma attesa la condizione dei partiti della Camera, e delle poco sicure maggioranze.

Le leggi organiche dovrebbero essere discusse ed esaminate nel loro complesso per svolgerne tutte le attinenze, tutto il vasto concetto e coordinarne le parti tutte.

Io mi avvedo che quando non si vuole accettare una proposta si dice che non è il momento e che verrà un momento più opportuno per discutere una modificazione così importante; si oppone una dilatoria.

Debo dichiarare all'onorevole ministro che io ho tutta la stima della magistratura e dei pretori; debo dichiarare all'onorevole ministro che gli aggiunti li considero come persone rispettabilissime, poichè hanno superato due gravissimi pericoli ed hanno dato con ciò una prova, una vera garanzia della loro capacità; ma l'onorevole ministro potrebbe dirmi se tutti i pretori esistenti oggi nel regno d'Italia si trovino in condizioni identiche da essere chiamati al posto di giudici di tribunali?

Certamente l'onorevole ministro non vorrà te-

nersi astretto alla ragione d'anzianità. Noi infatti abbiamo dovuto subire molti avanzi degli antichi Governi, ed havvi quindi necessità di un criterio, di cerna accurata, imparziale ed oculata, per trovare non che tra i mediocri il buono, ma tra i buoni il migliore.

Per riuscire a combattermi, l'onorevole ministro ha esaminata una parte del mio discorso, non già l'altra. Egli mi ha fatto considerare che gli agenti giudiziari danno una garanzia importante; ma, domando io, onorevole ministro, i pretori che si trovano oggi, hanno date forse eguali garanzie? Il mio amico onorevole Puccini mi diceva: bisogna essere severi quando si tratta di reclutare coloro che devono passare all'amministrazione della giustizia. Ma, onorevole Puccini, non basta essere severi nel reclutare, bisogna essere severi mantenendo la disciplina, mantenendo il sacro fuoco dello studio, tenendo sempre pronte le armi che appresta la dottrina, frutto di lunghe fatiche, sia questo esercito sempre vigile, in modo che risponda al gravissimo suo mandato.

Io credo, signori, che qualunque garanzia, qualunque mezzo si possa escogitare, non sarà mai superfluo, per assicurare a questa milizia il più sublime suo attributo, di amministrare una giustizia giusta, che è la base d'ogni civile società.

Vedendo, signori, che la Commissione non accetta questo emendamento, e nella speranza che questa legge sull'ordinamento giudiziario, toccata ieri, ritoccata oggi (perchè ricordo che oggi stesso il mio amico onorevole Puccini ha presentato una proposta di legge per distruggere quello che si era fatto ieri), ci porterà in epoca non lontana ad una vera riforma organica dell'ordinamento giudiziario; per questa sola considerazione accetto l'invito fattomi dall'onorevole ministro e dalla Commissione, e ritiro il mio emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mentre ringrazio l'onorevole Parpaglia di avere accolta la preghiera di ritirare, in questo momento, la sua proposta; credo mio dovere di dargli ancora qualche chiarimento, intorno al modo con cui i pretori vengono chiamati alle cariche di giudici o sostituiti procuratori regi.

PARPAGLIA. Lo desidero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non creda l'onorevole Parpaglia che queste promozioni si facciano nell'ordine di anzianità; si fanno invece dietro attestati dei superiori nella magistratura, intorno all'attitudine speciale ad adempiere l'ufficio di giudice, o quello di sostituto procuratore del Re. Le funzioni di sostituto procuratore del Re, come sa l'onorevole Parpaglia, esigono attitudini speciali; quindi

sarebbe impossibile il presumere che ogni pretore possa essere degnamente trasformato in un sostituto procuratore del Re; si scelgono quelli che hanno svegliatezza d'ingegno e facilità di parola e molta attività, e che vi aggiungono le qualità morali che li rendono degni di quei posti di speciale fiducia.

Quanto poi ai posti di giudice nei tribunali si scelgono anche i pretori che nell'esercizio delle difficili loro funzioni hanno dato maggior prova di capacità nel giudicare.

Le sentenze dei pretori vengono giudicate in grado di appello dai tribunali; per conseguenza i tribunali hanno occasione di apprezzare il merito di ciaschedun pretore, che è giudice singolare, e perciò le sue sentenze sono tutta opera sua; e seguendo questo criterio ed altri che si desumono dalle informazioni assunte dai magistrati superiori, si scelgono i pretori che meritano maggiormente la promozione. Quando poi la capacità e le qualità morali sono pari, allora comprenderà l'onorevole Parpaglia che si deve rendere omaggio anche alla anzianità. Ma in questo solo caso l'anzianità ottiene un riguardo, ed in generale la preferenza è data ai più capaci e ai più degni.

PARPAGLIA. Io ringrazio l'onorevole ministro degli schiarimenti che ha dato. Io non faccio che raccomandare caldamente perchè tutto lo zelo possibile si spieghi in tale circostanza, riconoscendo che, se vi è mandato forse difficile nel difficilissimo dicastero che egli governa, è quello della scelta dei magistrati, perchè, per quanta oculatezza si abbia, non se ne ha mai abbastanza per evitare i pericoli, ed anche le insidie, che ci vengono, larvate sovente da ragioni di pubblico interesse, e penetri in tutti il concetto che nel Ministero della giustizia il solo merito si fa largo, e si abbatta una volta ogni altro meno retto concetto.

PRESIDENTE. Dunque ella ha ritirato la sua proposta.

L'onorevole Catucci ha proposto un'aggiunta anche a questo articolo.

L'aggiunta è la seguente:

« La terza categoria dei magistrati è abrogata. »

PUCCHINI, relatore. Io pregherei l'onorevole Catucci a voler tenere sospesa e a ritirare questa sua proposta, perchè, se io non ho mal compreso, tanto vale modificare gli stipendi dei funzionari giudiziari, quanto dire: una delle categorie del loro stipendio è soppressa. Ora, infiltrare una proposizione che tocca anche un poco la finanza in un progetto di modificazione all'ordinamento giudiziario, mi pare che sia un affastellare questioni, le quali dall'essere confuse insieme non guadagnano

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

certo in chiarezza e scapitano per essere risolte in sollecitudine. In ogni modo in questo articolo non cadrebbe mai una simile disposizione, e quindi bisognerebbe portarlo laddove si fissano gli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario. Per la qual cosa io pregherei l'onorevole Catucci a voler ritirare la sua proposta, salvo poi nella sua coscienza o a farne un progetto di sua iniziativa, o a riportarlo in occasione più opportuna, quando possa veramente questa materia essere discussa.

CATUCCI. Mi perdoni l'onorevole relatore della Commissione, io anzi avrei sperato che in questo progetto, prima di venire a parlare del modo come calcolare l'anzianità del magistrato, si fosse trattata dinanzi alla Giunta la grave questione delle tre categorie che l'ordinamento giudiziario ancora mantiene in dispregio di tutti i principii di giustizia e di moralità. Ripeto, mi meraviglio come all'onorevole relatore della Giunta, che ha scritto veramente una dottissima relazione ed ha studiato profondamente la materia, non sia venuto in mente un argomento, dirò così, non solo di urgenza, ma della più alta moralità, della più alta giustizia ancora, relativo alle diverse categorie di magistrati.

Signori, non avvi dubbio che l'argomento è grave, lo riconosco, ed io avrei mestieri di molta indulgenza dalla Camera, poichè la materia richiederebbe molte dilucidazioni ed una ponderata dimostrazione; pure farò di tutto per essere brevissimo, e mi conforta l'evidenza del mio assunto, e sapete che l'evidenza va meglio intuita, che dimostrata.

Tanto l'onorevole Parpaglia, quando lo stesso onorevole Puccini dicevano parole nobili per la magistratura: tutti da un lato e dall'altro della Camera, riconosciamo che la magistratura è qualche cosa di sacro, di solenne, ed io aggiungo che la magistratura è il terzo potere dello Stato. Nei Governi costituzionali la magistratura è la salvaguardia dei diritti dei cittadini. Faccia quello che voglia il legislatore; faccia quello che desideri il potere esecutivo, io ho un potere terzo dinanzi al quale mi presento e domando giustizia, ed ho la coscienza di averla.

Voi vedete bene, o signori, come noi dobbiamo essere gelosi della magistratura, e non proteggerla con le sole parole, ma con i fatti, mettendo in grado, in posizione il magistrato che pur è un uomo e spesso un padre di famiglia, nella condizione di mantenersi nell'altezza del suo posto, della sua missione, e lontano da ogni possibile attacco, da ogni possibile errore.

È un bel dire, vogliamo che la magistratura sia dotta, indipendente, incapace a mancare al suo nobile compito; ma io domando, i legislatori italiani

hanno posto la magistratura nella condizione di veramente adempire all'alta sua missione? È un miracolo, ed io mi felicito con la magistratura italiana che si è mantenuta pari all'altezza della sua santa missione.

Dinanzi la gravezza ed evidenza dei miei argomenti si mette innanzi il poco florido stato delle nostre finanze. Ma buon Dio, è seria davvero questa obbiezione? Alla giustizia voi dunque antepone la finanza? Tutti i contribuenti si sottometterebbero volentieri a pagare la giusta retribuzione per avere una magistratura, come tutti desideriamo, rispettata e rispettabile perchè il vantaggio sarebbe dei contribuenti medesimi.

A prescindere dagli attuali meschini stipendi che si danno ai magistrati e che non trovano riscontro presso nessun popolo civile, io dico, ed eccomi all'argomento, che la terza categoria è un atto di ingiustizia senza misura, avvegnachè io non posso concepire come presso uno stesso tribunale seggano tre individui che lavorino egualmente, e forse il più giovine, o l'ultimo nominato faticati dappiù, debba poi conseguire uno stipendio due volte minore a quello del suo collega: ciò non offende la giustizia, l'equità?

Non vi può essere alcuno tra voi che dica di no.

Ora, se lo stipendio in generale che si dà alla magistratura è meschino, intendo parlare dello stipendio di prima categoria, (senza parlare delle mutate condizioni economiche della vita) non vi sentite, o signori, rompere il cuore quando vedete che si tollera lo stipendio di terza categoria che è due volte inferiore a quello di prima categoria che non è al certo lauto?

Posso ammettere (poichè anche all'anzianità, anche al tempo io voglio dare qualche guiderdone di più) che un magistrato più vecchio, che un individuo nominato prima di me, abbia uno stipendio maggiore, l'ammetto, ma volere la terza categoria è volere l'umiliazione. Ciò viola tutti i principii d'eguaglianza, tutti i principii d'equità.

E che cosa vediamo noi nella pratica? Che mentre gli stipendi dei magistrati sono così infelici, poi abbiamo ancora la terza categoria, che costituisce proprio uno stato non decente, mi permetta la Camera la parola, sì non decente! Non vi è magistratura in Europa che sia così malamente trattata come la nostra in quanto agli stipendi, e poi vogliamo la dottrina, l'indipendenza.

Non vi accennerò come paga l'Austria i magistrati, presso la quale un pretore ha 3500 lire, mentre presso di noi ne ha 1800. Eppoi, o signori, vogliamo che il magistrato sia dotta, che sia indipendente!

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

Io convengo che il magistrato, così malamente retribuito, debba pure adempiere ai suoi doveri, ma un legislatore sapiente, pratico, giusto non deve mettere quest'uomo che si chiama magistrato nella possibilità di mancare. È un bel dire: *siate onesto, siate indipendente*, ciò è un idealismo, una virtuosa aspirazione, ma ciò sfugge spesso dalla vita pratica, dalla condizione di uomo. Un legislatore provvido deve scendere nel cuore umano, e non dimenticarsi che vi hanno spesso dei doveri più sacri da adempire e che sono imprescindibili. Siate onesto, e morite di fame!

Ma si potrebbe dire: chi obbliga a taluno di fare il magistrato? Obbiezione poca logica! Non vi sarebbero più magistrati, non vi sarebbero più impiegati al mondo se reggesse l'obbiezione; ed io di replica direi, a chi mi proponesse il dubbio: andate, poichè voi siete uno spiritualista, o vivete nel mondo della luna. Intanto io posso assicurare la Camera, che tutti i giovani abili lasciano la carriera del magistrato per darsi alla professione di avvocato, e così onestamente campare la vita: così si confutano tutte le avversarie obbiezioni.

L'onorevole Parpaglia raccomandava poco fa all'onorevole ministro di procurare che i magistrati siano dotti.

Io lo capisco, lo desidero, lo voglio anch'io, perchè essi debbono decidere non solo della proprietà, ma ancora della vita e dell'onore dei cittadini; ma nessuno viene a dire: rendiamo agevole la condizione dei magistrati, facciamo che i giovani valorosi, i distinti avvocati entrino a far parte di questo corpo così rispettabile, come è la magistratura; i miei colleghi vogliono il fine, ma nessuno propone i mezzi. Mi scusino, io sono logico, voglio la dottrina, voglio l'indipendenza, l'onestà, *ma voglio la distruzione della terza categoria*; così solo coi fatti, e non con le sole parole, voglio la magistratura dotta e indipendente: innanzi a questo discorso non ci è da replicare.

Io quindi mi riassumo, poichè non intendo di fare un lungo discorso, e dico che la terza categoria è intollerabile, non solo innanzi ai principii di uguaglianza, ma di equità e di giustizia; e pure si tace ancora, e si permette che tanta disuguaglianza viva nella nostra magistratura, e massime, il che è doloroso, in un Governo costituzionale, dove il cittadino non trova altra salvezza che nella magistratura dotta ed indipendente, condizioni per quanto giuste e provvide, per tanto dubbie e pericolose per la posizione infelice in cui vive il magistrato.

Io ammetto la seconda categoria, ripeto, ma quanto alla terza, io credo che un popolo civile non debba tollerarla, poichè lo stipendio dei magistrati

è così esile, che il ridurlo ancora colla terza categoria, mi pare che sia insopportabile. Ecco le ragioni per cui io m'induco a proporre l'abolizione immediata.

Sopprimiamo dunque, miei cari colleghi, e per ora *la terza categoria dei magistrati*, sperando che quando le finanze saranno migliorate, potremo retribuire ancor meglio i magistrati, pel quale aumento vi fu pure presentato un progetto, e che ora dorme un sonno profondissimo. Che una mano benefica e pietosa lo ridesti!

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Catucci, mantiene o ritira la sua proposta?

CATUCCI. La mantengo di tutto cuore.

PRESIDENTE. Onorevole ministro...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi trovo anch'io nella penosa condizione di dovere respingere una proposta la quale non offre nemmeno il suo necessario sviluppo. Invero io prego l'onorevole Catucci di riflettere che egli propone l'abolizione della terza categoria di stipendio per tutti i magistrati; ma che cosa surroga egli a questa categoria? Come tratta tutti i magistrati che alla stessa appartengono? Dove prende i fondi per aumentare lo stipendio di questi magistrati?

Questo è uno sviluppo che egli non ha dato alla sua proposta; onde per lo meno essa è incompleta. Lo pregherei quindi di ritirarla.

CATUCCI. Veramente, domando perdono all'onorevole guardasigilli, non comprendo la parola *incompleta*.

Il mio concetto è questo, ed è completissimo.

Abbiamo tre categorie di magistrati, nelle preture, nei tribunali e nelle Corti d'appello. Ebbene, io voglio distruggere la terza categoria, quindi i magistrati che sono oggi di terza categoria, entrino nella seconda, e così avremo stipendio di seconda e prima categoria, e per conseguenza ancora tutti gli attuali pretori, giudici dei tribunali, e consiglieri di Corte d'appello di terza categoria passerebbero alla seconda categoria ed insieme percepirebbero lo stipendio annesso di seconda categoria.

Ecco come è completo il mio concetto.

Sento rispondere: ma e la finanza, ed io replico a costoro, *non mangiate, e risparmiate*, che bella finanza, quanta sapienza! Io non ripeterò le ragioni per le quali la finanza dovrebbe cedere alla giustizia, all'equità della mia domanda.

Badiamo bene, o signori, a quello che facciamo: persuadiamoci una buona volta che pagare bene l'impiegato è la vera prosperità, a prescindere che il magistrato non è veramente un impiegato, esso è molto più nobile, è il rappresentante legittimo di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

una parte più importante della nazione, e mettiamolo adunque nella condizione di sapere e potere corrispondere.

PRESIDENTE. Onorevole Catucci, il suo sarebbe un articolo aggiuntivo a quello che ora discutiamo?

CATUCCI. Potrebbe anche andare innanzi all'articolo in discussione, ciò è indifferente.

PRESIDENTE. Allora innanzitutto, avendo l'onorevole Pargaglia ritirata la sua proposta, metto ai voti l'articolo del Ministero concordato colla Commissione.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora verrebbe la proposta aggiuntiva dell'onorevole Catucci, la quale consisterebbe in queste parole:

« La terza categoria per i magistrati è abrogata. »

Domando innanzitutto se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

« Art. 259. Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella.

« Ai pretori è inoltre accordata un'annua indennità di alloggio nella misura seguente:

« Nelle città, sedi di Corte d'appello, lire 400; nei comuni, sedi di tribunali civili e correzionali, lire 300; in tutti gli altri comuni, lire 200.

« Questa indennità è posta per una metà a carico del comune, ove ha sede la pretura, ed ogni resto va ripartito tra i comuni del mandamento. Ove poi questo si componga di due soli comuni, allora la quota spettante al municipio, ove risiede il pretore, sarà dei due terzi.

« L'indennità sopramenzionata dovrà però sempre venire al pretore corrisposta dal comune, ove quello risiede, salvo all'amministrazione comunale, che anticipa, ad ottenere dagli altri comuni i rimborsi a norma delle disposizioni dell'articolo presente.

« Il pretore può accordarsi col comune o comuni per ricevere, in luogo dell'indennità, l'alloggio in natura. »

L'onorevole ministro, accetta l'aggiunta della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto l'aggiunta e mi riservo solo di pregare la Giunta a volere ammettere qualche modificazione nel testo.

MICHELINI. Ministro e Commissione sono d'accordo sopra le disposizioni di quest'articolo 259; consentono essere conveniente dare indennità d'alloggio ai pretori, sulla quota di essa, finalmente non dovere

gravitare tale indennità sul bilancio generale dello Stato, bensì su quelli dei comuni.

Per quest'ultima proposta avranno la riconoscenza del loro collega il ministro delle finanze. Essi entrano nel suo sistema di aggravare i comuni e le provincie togliendo loro cespiti d'entrata per darli allo Stato. Pessimo sistema, il quale è una severa critica del modo con cui sono governate le nostre finanze, perchè non si sa fare quelle economie che sono richieste dai contribuenti, che sole potrebbero salvare la nazione dalla rovina finanziaria.

Ma Ministero e Commissione dissentono da quali comuni debbano essere pagate le indennità. Il ministro propone che lo siano dal comune in cui ha sede la pretura; la Giunta vorrebbe che vi concorressero anche gli altri comuni dello stesso mandamento.

Ebbene io preferisco la proposta ministeriale a quella della Commissione.

Il comune per la presenza della pretura gode di parecchi vantaggi. Gli abitanti non hanno bisogno di trasferirsi altrove per gli affari giudiziari, anzi a popolazione risente vantaggio per il concorso dei litiganti degli altri paesi, per le derrate che vi consumano, per il guadagno che fanno su quelle che vendono agli impiegati della pretura.

Giustizia vuole adunque che per l'utilità che risente il comune capoluogo del mandamento, esso paghi tutta l'indennità d'alloggio. Così avrassi: *ubi commodum, ibi est incommodum.*

Ma un altro motivo mi muove ad anteporre la dizione ministeriale a quella della Giunta.

In questa indennità d'alloggio posta a carico dei comuni, io vedo un freno alla smania che tutti hanno di avere una pretura. Di questa smania non possono dubitare coloro che conoscono i piccoli paesi. Essa si è manifestata dappertutto appena si è bucinato doversi diminuire il numero delle preture. Per tutta Italia si elevarono clamori; tutti i comuni aventi pretura fecero deliberazioni affinché non fosse loro tolta.

Io sono vecchio; nel corso della mia lunga vita ho visto atti eroici di amore di patria; ma ho visto anche che se si sacrifica, si pone per la patria a repentaglio la propria sostanza, molto più difficilmente si sacrificano i vantaggi del comune, della provincia. Quindi, quantunque tutti convengano della necessità di diminuire il numero delle preture, col che si possono fare economie senza che ne torni danno all'amministrazione della giustizia, nessuno è disposto ad acconsentire alla soppressione della pretura del proprio comune. Il disordinato amore del campanile fu sempre un male d'Italia.

È dunque opportuno che i comuni più interessati

SESSIONE DEL 1874-75 ≡ DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

alla conservazione delle preture, cioè i capoluoghi di mandamento paghino i vantaggi che se ne riprotono. Così saranno meno alacri nella loro opposizione.

Io vorrei, e l'ho detto altra volta, che si facesse una legge, mercè la quale le spese delle amministrazioni di ogni maniera fossero pagate dai rispettivi amministrati, rimanendo a carico dell'erario nazionale le sole spese generali dello Stato. Se non m'inganno a partito, con questo sistema si otterrebbero grandi economie, perchè i consiglieri provinciali e comunali, più vicini agli affari, sarebbero più economi di quello lo siamo noi. A quella legge può essere un avviamento quest'articolo 259 che stiamo per sancire.

Io pertanto voterò per la proposta ministeriale; e credo sarrammene grato l'onorevole ministro, perchè gli somministro un mezzo per difendersi dalle importune querele dei comuni che non vorranno vedersi tolte le preture.

PRESIDENTE. Come ella ha inteso, il ministro ha accettato il progetto della Commissione.

Darò ora comunicazione dei vari emendamenti presentati.

L'onorevole Viarana propone al progetto della Commissione quest'emendamento:

« Questa indennità è posta per un terzo a carico del comune dove siede la pretura, e per due terzi a carico di tutti i comuni del mandamento a proporzione di popolazione.

« L'indennità, ecc. » (*Il resto come nel progetto della Commissione*)

Dunque l'onorevole Viarana si limita a modificare la ripartizione della spesa per comuni in ragione di popolazione.

Gli onorevoli Pissavini, Parpaglia e Salaris, propongono quest'emendamento:

« Fino a che non si provveda ad una riforma organica sugli stipendi degli aggiunti giudiziari, verrà accordata ai pretori un'indennità di lire 400 che sarà per metà a carico dello Stato, per metà dei comuni che compongono il mandamento.

« La spesa a carico dei comuni sarà, per una metà sostenuta dal comune dove ha sede la pretura, ed il resto fra i comuni del mandamento in porzione di popolazione.

« Ove il mandamento si componga di due soli comuni, la quota spettante al municipio, ove ha sede la pretura, non potrà essere minore di due terzi.

« Questa indennità sarà sempre al pretore corrisposta dal municipio del capoluogo di mandamento, salvo ad ottenere dalla stessa amministrazione comunale il rimborso nella misura già indicata. »

La Camera avrà rilevato che la modificazione

speciale introdotta da questo emendamento proposto dagli onorevoli Pissavini, Parpaglia e Salaris sta in ciò che, mentre la Commissione ed il ministro propongono una graduazione nell'indennità in ragione della popolazione dei capoluoghi ove i pretori siedono, invece i proponenti vogliono che l'indennità sia unica, in lire 400 per tutti, quindi modificano leggermente la ripartizione in ragione della popolazione.

PISSAVINI. L'indennità la vogliamo per metà a carico del Governo.

PRESIDENTE. Propongono l'indennità eguale per tutti i pretori e la ripartiscono poi, come ho detto, fra il Governo ed i comuni.

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Varè consistente nel periodo che propone sostituire al comma terzo dell'articolo 259:

« Nelle città la cui popolazione supera i 40,000 abitanti l'indennità sarà di lire 400; nei comuni in cui la popolazione supera i 12,000 abitanti di lire 300; in tutti gli altri comuni di lire 200. »

Dunque l'onorevole Varè propone una graduazione, di lire 400 per i pretori che abitano in un centro di popolazione superiore a 40,000 abitanti, di lire 300 quando questa popolazione non superi i 12,000 mila, e per tutti gli altri pretori di lire 200.

Ora spetta la parola o all'onorevole Pissavini, o all'onorevole Parpaglia, o all'onorevole Salaris, per svolgere il loro emendamento.

PISSAVINI. Io non dirò che pochissime parole in appoggio al modesto emendamento che ho presentato unitamente ai miei amici Parpaglia e Salaris sull'articolo 259.

Più e più volte, sui diversi banchi della Camera, sorsero voci a deplorare la miserevole condizione dei pretori, e lo stesso guardasigilli, nella discussione del bilancio del suo dicastero, avvenuta giorni or sono, non esitò a riconoscere essere giusta la causa patrocinata da coloro che rivolgono la loro mente e le loro cure ai magistrati inferiori. Fra tanta concordia di opinioni e di convincimenti che designano i pretori come vittime del proprio dovere, vittime a cui fa egualmente difetto il conforto del presente e la speranza dell'avvenire, ci è sembrato che la proposta contenuta nell'articolo 259, che concede ai pretori un'annua indennità di alloggio a carico dei comuni in lire 400 per le città sedi di Corte d'appello, in lire 300 per quelle ove ha sede un tribunale civile e correzionale, ed in lire 200 per tutti gli altri comuni, non fosse tale da appagare l'eco dell'opinione pubblica che si fa ognora più viva nel chiedere un sensibile miglioramento alla triste condizione dei pretori.

Primo nostro pensiero fu quello di venire in-

nanzi senz'altro con una proposta di aumento agli stipendi dei pretori, ma per non correre il rischio di perdere il poco per vaghezza del molto, e fatto riflesso non essere facile impresa il mutare nelle contingenze attuali gli assegni dei pretori, senza dare a questa riforma una generale applicazione, ci siamo limitati, finchè si provveda ad una riforma organica degli stipendi degli impiegati giudiziari, alla modestissima proposta colla quale si chiede sia accordata a tutti indistintamente i pretori del regno un'annua indennità di lire 400, di cui una metà si debba sopportare dallo Stato, e l'altra metà debba essere posta a carico dei comuni, sì e come ci viene proposto dalla Commissione.

Noi crediamo colla nostra proposta di non avere posto un riparo completo, ma almeno un limite qualunque alla sorte deplorabile dei pretori.

Crediamo quindi non andare errati, se confidiamo possa trovare favorevole accoglienza e presso l'egregio uomo a cui oggi è affidato il Ministero della giustizia, e presso gli onorevoli membri della Commissione, il nostro più che modesto emendamento: se la Camera pon mente che il pretore, come scrive l'onorevole Puccini nel suo rapporto, deve lottare di continuo con difficoltà che, serie e minacciose sanno creargli i piccoli paesi nei quali è costretto a dimorare; se la Camera considera come il pretore, sopraccarico di lavoro, deve logorare la propria vita da mane a sera nel delicato ufficio della sua svariata giurisdizione; se considera che il pretore dopo lunghi anni di onorati servizi prestati a vantaggio del paese, da pretore e sempre pretore, ritorna povero e carico di anni alla quiete della vita domestica senza onori e senza remunerazioni che gli portino un adeguato compenso ad una parte minima dei suoi sacrifici; se infine rammenta come una delle condizioni essenzialissime per potere avere un numero di abili e capaci concorrenti all'ufficio di pretore, sia quella di elevare lo stipendio di cui in oggi fruiscono, come lo dimostrò la discussione ieri stesso avvenuta in quest'Aula, noi confidiamo che la nostra modesta proposta potrà avere l'assenso presso che unanime di quest'Assemblea.

Del resto, signori, rammentatevi che quando voi vi limitate a dare un'annua indennità ai pretori nella misura proposta dalla Commissione, l'opinione pubblica potrà dire che noi siamo sempre larghi in parole ogni qual volta si tratta di deplorare la sorte di questi soldati della giustizia; ma che quando si presenta un'occasione propizia per dimostrare col fatto che ciò che abbiamo sulle labbra lo portiamo pure scritto nei nostri cuori, e non sappiamo e non vogliamo afferrarla, non facciamo altro che aggi-

rarci in un circolo vizioso, che certo non s'addice alla serietà dei nostri più profondi convincimenti.

Nè ci si dica che al miglioramento della infelice condizione dei pretori ci si penserà tosto che sarà pareggiato il bilancio dello Stato: ciò per noi equivale a rimandare la soluzione di questo sociale problema alle calende greche.

Ci sia lecito adunque per le suesposte considerazioni sperare che la Camera vorrà accogliere la nostra proposta.

MICHELINI. Io vedo che gli emendamenti vanno moltiplicandosi. Vedo che escono dalla sfera propriamente detta dell'ordine giudiziario, dal quale s'intitola questo progetto di legge, per entrare nella sfera finanziaria. Me ne rincresce.

Lodo, almeno per le intenzioni, il divisamento di coloro che vorrebbero migliorare sin d'ora la sorte dei pretori. Riconosco anch'io essere degna, non già di commiserazione, ma di riguardi. Ma più che i pretori, più che tanti altri impiegati mi fanno veramente pietà i contribuenti, cui tocca pagare, ed ai quali troppo poco noi pensiamo, quantunque siano essi che qui ci hanno mandati affinché ne patrociniassimo gli interessi.

L'aumentare gli stipendi dei pretori all'occasione di una legge che ha ben altri fini, senza avere il bilancio attivo e passivo sotto gli occhi, senza sapere come lo Stato ed i comuni potranno far fronte alla spesa ragguardevole, mi pare cosa inopportuna, intempestiva.

Per questi motivi, malgrado la mia simpatia, la mia amicizia per gli autori della proposta, io non posso indurmi ad approvarla. Ed essi, che giusti sono e ragionevoli, me lo perdoneranno.

Anzi siccome io disapprovo anche gli altri emendamenti, così sopra tutti propongo l'ordine del giorno, e lo propongo anche sul mio, cioè lo ritiro.

Sì; ritiro il mio emendamento, dacchè vedo che il signor ministro non sostiene più la sua dizione, ma approva quella della Giunta. Sarebbe inutile di cozzare contro tali autorità collegate.

Cosa singolare! Non ho per certo fama di essere molto ministeriale. Ebbene una delle poche volte che cerco di sostenere il Ministero, esso respinge il mio appoggio. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Onorevole Michelini, sarà tenuto conto della sua proposta.

Intanto pregherei tutti gli onorevoli proponenti a svolgere le loro proposte, le quali poi saranno inviate alla Commissione perchè ne riferisca domani.

L'onorevole Viarana è presente?

VIARANA. La mia proposta è subito svolta.

Faccio osservare alla Commissione che evidente-

mente nel suo progetto di riparto, nel mentre non accettava la proposta dell'onorevole ministro di far pagare l'intera indennità d'alloggio ai comuni di residenza del pretore, voleva pure dare a questi comuni un qualche maggiore aggravio per i maggiori comodi e per i maggiori servizi che rendono ad essi i pretori già in essi. Questi esercitano la polizia giudiziaria che negli altri comuni è affidata al sindaco.

Invece secondo l'articolo della Commissione i comuni di residenza, in molti casi, non solo non avrebbero un aggravio maggiore, ma minore di quello che in un riparto proporzionale, eguale fra tutti i comuni, spetterebbe a loro in ragione di popolazione, dacchè questa non rare volte supera la metà ed anche i due terzi della popolazione dell'intero mandamento.

Infatti non è raro il caso, che un capoluogo di mandamento, con molti abitanti, abbia a compire il mandamento pochi comunelli con pochissimi abitanti; ma se a questi noi diamo, secondo il progetto della Commissione, il carico della metà dell'indennità d'alloggio, noi gli aggraviamo molto di più che non il comune di residenza. Carichiamo della metà l'indennità d'alloggio dei comuni che in complesso non hanno che 2000 abitanti, mentre il comune di residenza può averne 10,000, e non avrà che il carico dell'altra metà. Così anche per il caso della divisione in terzi fra due comuni. Il comune di residenza con 10,000 abitanti, può averne unito un altro solo di 1000 o 2000 abitanti; sarebbe ancora una ingiustizia se questo comune minore avesse il terzo della spesa in confronto dell'altro che gli è cinque volte o dieci volte maggiore.

Io quindi avrei proposto l'emendamento che fu letto dal presidente, col quale dico: « Il comune di residenza avrà a suo carico come antiparte il terzo della spesa, ed il rimanente sarà da ripartirsi su tutta la popolazione del mandamento, comprendendo in essa anche la popolazione del comune di residenza. »

Mi pare in questo modo che, mentre il comune di residenza avrà un piccolo onere maggiore, non vi sarà mai il caso però che venga ad essere più favorito degli altri, il che sarebbe in opposizione alla convenienza e giustizia, non che alle chiare intenzioni del ministro e della Commissione.

VARÈ. Il mio emendamento ha una portata limitatissima. Accetto il pensiero che ispira l'articolo; accetterò quelle qualunque modificazioni che venissero proposte in favore dei pretori. Meglio saranno trattati, tanto meglio sarà.

Ma ho trovato un punto speciale in questo arti-

colo che stabilisce la graduazione della indennità di alloggio.

In massima, sono persuaso che sia giusto fare una graduazione. La difficoltà sta nel criterio da assumere; propongono Ministero e Commissione, nelle città, sedi di Corte di appello, il grado massimo; nei comuni, sedi di tribunali, il grado medio, e negli altri comuni il minimo. Non mi pare che questo corrisponda alla ragione per cui si dà questa indennità. La indennità non entra nello stipendio propriamente detto, non è parte della retribuzione che si dà al pretore per il servizio che egli rende allo Stato; essa non è che un mezzo che si vuol dare al funzionario, di vivere, secondo il suo grado, nel luogo dove il suo mandato deve essere adempiuto. Ora, in una città sede di Corte di appello potrebbe darsi il caso che l'alloggio fosse a buon mercato, mentre può essere priva di Corte di appello qualche città tra quelle che vengono in prima linea, le quali hanno un costo di alloggio molto più forte. Siccome ordinariamente il costo dell'alloggio è tanto più forte quanto più grande e più florida è la città, così io credo che sia più logico il prendere per norma la cifra della popolazione di quello che non sia il prendere come norma il fatto accidentale della esistenza di una Corte di appello o della sede del tribunale. Vorrei sostituire adunque questo elemento più adeguato.

Io non sono niente affatto tenero degli esempi che ci vengono di Francia, ma pure di Francia ci venne questo esempio, che mi pare buono, su di una scala molto più grande: tutti gli stipendi della magistratura francese hanno una parte variabile; il consigliere d'Appello che siede a Parigi ha uno stipendio molto maggiore del consigliere d'Appello che siede a Aix o in un'altra città di secondo ordine. Stimo giusto dividere lo stipendio in due parti, una che sia fissa retribuzione del servizio che il magistrato rende, l'altra che sia variabile, come compenso delle spese che necessariamente lo Stato gli fa fare, ponendolo in quella città invece che in un'altra.

È per questo che faccio tale modesta proposta per sostituire, almeno rispetto ai poveri pretori, il criterio della popolazione al criterio dell'esistenza di altre magistrature che non fanno rincarire gli alloggi, come scala delle indennità.

PRESIDENTE. La Commissione intende di esprimere il proprio avviso su questi diversi emendamenti oggi, o desidera che sieno trasmessi alla Commissione medesima perchè riferisca domani?

PUCCHINI, relatore. Onorevole presidente, il collega Michellini ha presentato l'ordine del giorno puro e semplice sopra tutte le proposte. La Com-

missione è unanime nel mantenere la sua proposta in conformità delle modificazioni che abbiamo introdotte d'accordo coll'onorevole ministro, e che sono nella maggior parte di forma.

La Commissione crede che in questo momento l'ordine del giorno puro e semplice debba essere messo ai voti. Se non sarà approvato, la Commissione prenderà in esame questi ordini del giorno, e riferirà nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole relatore, che le osservi che, secondo la proposta che la Commissione sottometta alla Camera, l'onorevole Michelini potrebbe ritirare o no il suo ordine del giorno puro e semplice. Sarebbe contrario agli usi parlamentari se io mettessi ai voti la proposta Michelini, salvo poi alla Commissione di riferire. Meglio è che riferisca prima su tutte le proposte.

Dunque gli emendamenti sono : uno degli onorevoli Pissavini, Salaris e Parpaglia ; l'altro dell'onorevole Viarana ; l'altro dell'onorevole Varè ; finalmente c'è l'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole Michelini.

L'onorevole relatore intende che questi emendamenti gli siano trasmessi per riferire domani alla Camera ?

PUCCINI, relatore. A nome della Commissione domando che questi ordini del giorno ci siano trasmessi. Domani riferiremo.

PRESIDENTE. Riferiranno dunque domani.

L'onorevole Petruccelli aveva presentato questa domanda d'interrogazione :

« Desidero d'interrogare l'onorevole ministro degli esteri sulle rimostranze fatte dal nostro Governo per proteggere gl'interessi degli Italiani possessori di rendita turca, nella catastrofe finanziaria della Turchia. »

Prego gli onorevoli ministri che sono presenti a volere comunicare questa domanda d'interrogazione al loro collega ministro degli esteri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non mancheremo di fare questa comunicazione, ed il ministro degli esteri farà poi conoscere alla Camera le sue intenzioni.

La seduta è levata alle 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni dell'ordinamento giudiziario ;

2° Discussione del progetto di legge sulla convenzione di Parigi per l'unificazione del sistema metrico ;

3° Relazione di petizioni.

